

LXXXIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1930

ANNO VIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	3158	Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali; istituzione d'imposte di consumo. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca.	3168
Interrogazione (Svolgimento):		MOSCONI, <i>ministro</i>	3168
Laboratorio chimico presso la Regia dogana di Bari.	3158	MOTTOLO	3168
CASALINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3158	JOSA	3172
BORRELLI FRANCESCO	3158	VIALE	3172
Disegni di legge (Approvazione):		ASQUINI	3175
Convalidazione del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 658, autorizzante una 19ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30	3159	STEINER	3175
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati	3166	SOLMI	3175
Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria	3166	OLIVETTI	3179
Disegni di legge (Discussione):		Disegni di legge (Votazione segreta):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani.	3159	Modificazioni delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli)	3184
GERVASIO.	3160-61	Convalidazione del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 658, autorizzante una 19ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30	3184
PAVONCELLI, <i>relatore</i>	3160-62	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani.	3184
ACERBO, <i>ministro</i>	3160-63	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati	3184
OLIVETTI	3164		
Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale e di coordinarle in unico testo con quelle vigenti. — Conversione in legge del			

	Pag.
Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria	3184
Interrogazione (Annunzio)	3185

La seduta comincia alle 16.

GORINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Chiurco, di giorni 2; Foschini, di 2; Mariotti, di 3; Clavenzani, di 2; Rotigliano, di 1; per motivi di salute, l'onorevole Bagnasco, di giorni 1; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Leicht, di giorni 2; De Stefani, di 3; Fossa, di 3; Puppini, di 3; Barbieri, di 2; Calza Bini, di 1; Bruni, di 3; Belluzzo, di 18; Bertacchi, di 3; Teruzzi, di 3; Tarabini, di 3 e Gorio, di 2.

(Sono concessi).

Interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione degli onorevoli Borrelli Francesco, Starace Achille, Postiglione, D'Addabbo, Orlandi, Bono, Re David, al ministro delle finanze « per sapere se non ritenga opportuno, tenuto conto della importanza che va sempre assumendo il porto di Bari, di istituire almeno una sezione se non un laboratorio chimico completo presso la Regia dogana di Bari per dar corso alle analisi di quelle merci che attualmente si è costretti inviare in campioni al laboratorio chimico della Regia dogana di Napoli, obbligando così gli interessati o a lasciare la merce in dogana in attesa del risultato d'analisi, che a volte ritarda parecchi giorni, o a depositare infruttuosamente somme ingenti per potere liberare la merce ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

CASALINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La necessità della istituzione di un laboratorio chimico delle dogane di Bari trova, almeno per il momento, ostacolo nel

fatto che il nuovo laboratorio, mentre implicherebbe una spesa non trascurabile per i locali e per il personale da adibirvi, non avrebbe poi da svolgere il corrispettivo lavoro altrettanto cospicuo.

Infatti sopra un totale di circa 2000 controversie di tariffa che in media sono elevate annualmente presso le dogane del Regno, e che esigono quasi tutte il compimento di analisi chimiche e merceologiche, solo una minima parte provenne per l'anno 1929 dalla circoscrizione doganale di Bari, che comprende oltre il capoluogo della regione anche le sedi di Brindisi e di Molfetta.

Nondimeno la questione potrà essere esaminata in occasione di una migliore sistemazione dei laboratori chimici e del personale relativo, essendo intendimento dell'Amministrazione, nell'interesse del più rapido svolgimento dei rapporti commerciali, di avvicinare il più possibile il momento dell'importazione al compimento delle analisi e degli esami che occorresse fare delle merci.

Si conviene però nella opportunità fatta presente dagli onorevoli interroganti che le operazioni di analisi delle merci che sono importate da Bari e che debbono essere eseguite presso il laboratorio chimico di Napoli vengano sensibilmente affrettate, e in tal senso si daranno istruzioni tanto alla dogana di Bari quanto al laboratorio di Napoli.

D'altra parte, si esaminerà altresì la possibilità di affidare a provetti funzionari della dogana di Bari le analisi preventive di alcuni prodotti, così come è stato fatto a Palermo, a Napoli e a Genova.

PRESIDENTE. L'onorevole Borrelli Francesco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BORRELLI FRANCESCO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato alle finanze per la risposta datami.

È noto che il porto di Bari, la cui importanza è stata solennemente riconosciuta dal Governo fascista, è servito, per tutto quanto riguarda le analisi delle merci importate, così come è servito tutto il Mezzogiorno d'Italia, Sicilia compresa, dal laboratorio chimico della dogana di Napoli.

L'unicità di un laboratorio per sì vaste regioni rende impossibile di dare ai ceti commerciali ed industriali della Puglia e delle regioni finitime, i risultati di dette analisi, senza attendere un lungo periodo di tempo.

A titolo di chiarimento dirò che, nell'anno 1929 se solo una minima parte delle controversie provenne da quella circoscrizione doganale, da informazioni assunte, mi risulta

d'altra parte, che annualmente si raggiunge una media di 500 analisi, quasi tutte di oli di oliva e di prodotti di macinazione. Mentre sono lieto constatare che il Governo a mezzo dell'onorevole sottosegretario di Stato alle finanze ha riconosciuto che il presente stato di cose merita tutta la sua considerazione, confido che possa essere al più presto attuata la soluzione radicale mediante la istituzione in Bari di un laboratorio, o di una sezione di laboratorio e che intanto saranno senz'altro adottati quei provvedimenti a cui l'onorevole sottosegretario di Stato ha accennato per una più rapida definizione delle controversie doganali per le quali sia richiesta l'analisi chimica o l'indagine merceologica.

E poichè le promesse del Governo fascista sono affidamenti di sicura attuazione, mi dichiaro soddisfatto anche a nome dei camerati che mi hanno fatto l'onore di associarsi alla interrogazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è così esaurita.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 658, autorizzante una 19^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 658, autorizzante una 19^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 612-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convalidato il Regio decreto 12 maggio 1930, n. 658, autorizzante la 19^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani.

Chiedo al Governo se consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge nel testo della Commissione.

GORINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 476-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, portante disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani nel seguente testo:

ART. 1.

Coloro che producono un determinato vino tipico possono costituirsi in Consorzio per la tutela del loro prodotto e per il conseguimento degli scopi previsti dal presente decreto.

I commercianti avranno facoltà di partecipare ai Consorzi con le norme che saranno indicate dai rispettivi statuti.

Tali Consorzi sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle corporazioni per la parte di rispettiva competenza.

ART. 2.

Agli effetti del presente decreto sono considerati vini tipici i vini genuini pregevoli e quelli speciali, i quali, avendo origine accertata per località di produzione, per terreno, per vitigni e per sistemi di preparazione abbiano carattere organolettici costanti e tali da conferir loro particolare finezza e bontà.

L'origine dei vini tipici per i quali si costituiscono i Consorzi e la relativa delimitazione del territorio corrispondente saranno fissate, prima del riconoscimento dei Consorzi stessi, con decreto del ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con quello delle corporazioni.

GERVASIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

GERVASIO. Sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Non si può più domandare la parola: è un articolo unico.

GERVASIO. Come si fa a discutere allora?

PRESIDENTE. Poteva chiedere di parlare nella discussione generale. E poi, quando siamo passati alla discussione degli articoli, ella aveva ancora diritto di domandare la parola sull'articolo unico.

GERVASIO. Sono 21 articoli.

PRESIDENTE. No, l'articolo è unico, perchè si tratta di una conversione in legge. Ad ogni modo, poichè Ella è caduto in errore sull'ordine della discussione, le consento di parlare.

GERVASIO. Mi servirà di istruzione per il futuro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GERVASIO. Secondo me la dizione dell'articolo 2 non rispecchia completamente quello che è lo spirito della legge e quello che è il contenuto della dotta ed esauriente relazione, nel senso cioè che lascia adito ad un dubbio.

Volendo proteggere i vini tipici, non è chiaramente detto che debbano essere esclusi i vini comuni e quelli da taglio. Quindi proporrei al ministro dell'agricoltura che al primo comma, dove è detto: « Agli effetti del presente decreto sono considerati vini tipici i vini genuini pregevoli e quelli speciali » si aggiungesse, « i vini da pasto, genuini pregevoli e quelli speciali, esclusi quindi i vini da taglio », ecc.

Questo per una maggiore chiarificazione di quello che è lo spirito informativo della legge.

PRESIDENTE. Il relatore camerata Pavoncelli ha facoltà di esprimere la sua opinione su questa proposta del camerata Gervasio.

PAVONCELLI, *relatore*. Io ritengo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Gervasio non occorra per il fatto che nella dizione dell'articolo 2 è già precisamente espresso con parole piuttosto chiare che i vini considerati dalla legge sono quelli che hanno particolare finezza o bontà.

Ma comunque, dal momento che è stato sollevato il dubbio d'inclusione dei vini da taglio, sarà bene che il Governo precisi che dalla legge siano esclusi i vini da taglio. Ciò è semplicemente evidente per il fatto che non è possibile tutelare con marchio vini non diretti al consumo e che sono spediti in serbatoi e poi travasati in fusti e per i quali sarebbe difficilissimo dal punto di vista pratico assicurare la garanzia del marchio voluto dalla legge.

E d'altra parte non è richiesto da nessuna utilità che i vini da taglio siano compresi nella legge dei vini tipici. Infatti quando il nostro paese esportava largamente vini da taglio all'estero non aveva una legge sui vini tipici. Ed anche un paese concorrente che produce largamente vini da taglio e sapientemente organizzato per l'esportazione, cioè la Spagna, non ha una legge sui vini tipici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'On. ministro dell'agricoltura.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Effettivamente lo scopo precipuo di questa legge sui vini tipici è quello della tutela dei vini da pasto. Però non credo sia opportuno farne menzione esplicita, cioè escludere dall'articolo 2 i vini da taglio, per non restringere pregiudizialmente la competenza del Governo poichè si può presentare l'opportunità dell'intervento del Governo anche, sia pure eccezionalmente, per la protezione di qualche vino da taglio.

Perciò assicuro il relatore che, in via di massima, s'intende che questa legge riguarda proprio i vini da pasto; ma pregherei il camerata Gervasio di non insistere sulla dizione perchè non vorrei, come ho detto, definitivamente limitata la competenza del Governo.

E poichè ho la parola, mi permetta il presidente, che dia alcune delucidazioni non sul testo della Commissione, che accetto, ma sulla parte della pregevolissima ed interessantissima relazione del camerata Pavoncelli in cui illustra precisamente l'articolo 2.

Rilevo che non c'è dubbio che i vini pregevoli, i così detti vini aristocratici, che onorano all'estero la nostra enologia, meritino particolare considerazione e vigile e amorevole difesa. Ma vi sono in Italia, quasi in ogni regione viticola, dei vini anch'essi di pregio che sino a questo momento non sono stati sufficientemente valorizzati per povertà di iniziativa o per difetto di organizzazione commerciale, e che costituiscono anch'essi una

ricchezza che è giusto tutelare, sia promuovendone il miglioramento nella qualità, sia lanciandoli nel commercio.

Ritengo quindi che la dizione dell'articolo 2 della legge: « sono considerati vini tipici i vini genuini pregevoli e quelli speciali, ecc. » sia comprensiva di questi vini suscettibili e meritevoli di valorizzazione e che non sia vantaggioso, come il relatore consiglia, di limitare la portata del provvedimento ai vini che egli chiama veramente tipici, cioè a quelli fini e superiori da pasto assurti a nobiltà enologica.

Una seconda osservazione devo fare in merito alla questione del *vermouth*.

È questo il più classico e più famoso vino italiano, il cui commercio peraltro è oggi all'estero in via di sensibile incremento. Sembrerebbe un assurdo se una legge per la difesa dei vini tipici italiani dovesse escludere il più tipico e più famoso dei nostri vini. Si aggiunga che questo è il vino più contraffatto all'estero: ond'è che risulta evidente l'interesse nazionale di provvedere alla difesa delle marche genuine.

D'altro canto la costituzione del Consorzio è in facoltà degli interessati, i quali possono non richiedere per il loro prodotto la difesa che viene dalla legge; ma se i produttori richiedono di consorziarsi anche per la difesa del *vermouth* non vedo la ragione di ostacolarne la iniziativa.

Ho voluto fare questa illustrazione unicamente perchè rimanga negli atti della Camera il mio pensiero in merito alla relazione dell'onorevole Pavoncelli. (*Approvazioni — Commenti*).

GERVASIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Gervasio non può replicare. Ella non ha presentato un emendamento. Soltanto se ha bisogno di chiarire il suo pensiero per far presente che intendeva dire altra cosa, posso consentirle di parlare, ma non per replicare all'onorevole ministro.

GERVASIO. Non debbo replicare; debbo spiegare il mio pensiero su un punto a cui ha accennato l'onorevole ministro e che non fa parte della legge, e desidero che resti negli atti parlamentari il mio preciso modo di vedere.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

GERVASIO. Fino a quando l'onorevole ministro dice che, i vini, (come pei balilla, che cresceranno e diventeranno generali, ministri, ecc.) che ora sono illustri sconosciuti, quando si faranno conoscere ad apprezzare, la legge debba proteggerli, nessun disaccordo

può esserci. La legge, infatti, parla di vini tipici speciali, aventi le caratteristiche di vini pregevoli; perciò, quando vini ora non pregevoli saranno conosciuti ed apprezzati, la legge non dovrà negare la protezione.

Ma poichè pare si pensi che il consorzio dei vini tipici debba creare dei diritti o un suo regime di monopolio, è bene non dimenticare che invece crea dei doveri; dovrà cioè creare una disciplina che deve essere osservata per il buon nome di questi prodotti che portano nel mondo non tanto il nome del prodotto stesso, ma ancor più il nome d'Italia. E questa è la parte principale che ci deve preoccupare.

Per ciò che riguarda i vini da taglio, lo dice la parola: sono vini che hanno bisogno di essere tagliati. Come si può parlare di origine accertata, di costanza di questi vini che possono anche avere l'aggiunta dell'acqua o di qualche altro elemento? Quindi a me pare che si possa e debba chiarire che i vini da taglio sono esclusi.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'ho chiarito.

GERVASIO. Per ciò che concerne il vino *vermouth* c'è un equivoco enorme. Si preoccupa il Governo, se ho ben compreso le parole dell'onorevole ministro, di questo prodotto tipico torinese, che nelle carte resta scritto *vermouth* di Torino, ma nel mondo gira col nome delle ditte che l'hanno fabbricato ed introdotto da qualche secolo e che hanno speso patrimoni non indifferenti per affermarsi.

È stato detto che qualche ditta è antipatriottica, inquantochè ha creato qualche fabbrica all'estero. Mi permetto di ricordare che anni or sono al Ministero dell'economia nazionale, allora esistente, (era sottosegretario l'onorevole Bisi) io stesso feci notare questo fatto particolare, che tengo a far presente alla Camera.

In un Paese, il Perù, a seguito di ingenti spese per pubblicità, l'esportazione del *vermouth*, non sotto il nome di *vermouth* di Torino, pur essendo fabbricato in Italia, da venti casse l'anno arrivò gradualmente a 20 mila casse. Negli anni successivi le 20 mila diventarono 15, poi 12, poi 10. Oggi si spediscono nel Perù 500 casse l'anno. Quale è la ragione?

Il *vermouth*, si sa non è stato parificato per l'imposta di consumo ai vini tipici nazionali; ma quando fa comodo diventa vino, se non fa comodo, non lo è più. (*Interruzioni — Commenti*).

Io chiesi allora (perchè si trattava di falsificazioni che si facevano nel Perù) ed

ottenni dal quel Governo un editto che concedeva ad una ditta il monopolio per la fabbricazione del vermouth nel Perù, contro le falsificazioni locali, cioè quanto di meglio un italiano possa desiderare di ottenere all'estero.

Il ministro dell'economia dell'epoca mi impedì di dare seguito all'impianto di una fabbrica di vermouth nel Perù. Fui ossequiente ai desideri così espressi, pur dichiarando che ciò non era utile agli interessi nazionali. (*Interruzioni*). Infatti oggi non esportiamo più vermouth, perchè nel Perù si pagano 15 lire per ogni bottiglia di vermouth introdotto. Si fabbrica invece sul posto con polverine ad un costo di lire 3.50. E immaginate dove la produzione italiana va a finire.

Noi abbiamo bisogno di libertà, esclusivamente di libertà, perchè siamo italiani ed abbiamo dimostrato da molti anni di non fare che l'interesse della Nazione italiana.

Desidero rilevare un'altra deficienza della legge. All'articolo 7 si fa una precisa distinzione. Si dice che non possono partire per la destinazione all'estero i vini tutelati da questa legge, che non abbiano il marchio del consorzio; però, per la destinazione all'estero, non all'interno. E come chi volesse dire che in Italia si possono fare girare i fogli da mille falsi, ed all'estero no!

Noi dimentichiamo di avere una crisi vinicola e che il primo mercato di consumo è il mercato italiano, perchè dei 40 milioni di ettolitri di vino, 30 vengono consumati in casa nostra.

In Italia, si dice, fate tutto quello che volete. Ma questo mi pare dannoso, anche dal punto di vista psicologico, oltre che per quello che può essere lo sviluppo futuro di questi vini tipici. Non dobbiamo dimenticare che l'Italia è visitata da un numero stragrande di forestieri. Essi vengono in Italia, chiedono del Chianti, e ricevono del Chianti falso. Vanno all'estero e non lo comprano, perchè sono stati ingannati in casa nostra. (*Commenti*).

Ai vini falsificati in Italia non si dà il passaporto, ma... è il caso di far ripetere all'estero che il buon vino si può fare anche coi fichi secchi! (*Interruzioni*).

Quindi mi permetterei di proporre che all'articolo 7, dove si dice: « A partire da un anno dalla pubblicazione del decreto di costituzione del consorzio, ecc. », si aggiungano le parole: « vini destinati al consumo esterno », all'esportazione, ed è vietato di dare sulle

etichette, sugli involucri, imballaggi, fatture, note di credito e su qualsiasi altro documento commerciale che accompagna la vendita, il nome del vino.

Dopo di che, Eccellenza, io La ringrazio per avermi fatto parlare....

PRESIDENTE. Lasci stare l'Eccellenza, e un'altra volta presenti un emendamento! (*Si ride*).

GERVASIO.... La ringrazio anche della lezione, che da Lei accetto, e non solo questa ma altre ancora.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PAVONCELLI, *relatore*. Dopo le dichiarazioni del ministro, io sento il dovere di chiarire il pensiero della Commissione. L'interpretazione data dal ministro di estendere il provvedimento legislativo anche ai vini che non abbiano raggiunto un certo grado di nobiltà enologica, non può essere accettata, e lo dimostrerò brevemente.

Anzitutto le leggi sui vini tipici, in tutto il mondo, regolano solamente una ristretta quantità di vini scelti di speciale rinomanza e questo perchè sarebbe estremamente difficile classificare fra i vini tipici vini provenienti da mescolanze di diversa provenienza in cui il criterio della origine ne risulta diluito.

In secondo luogo, un'applicazione estensiva non sarebbe opportuna per le speciali condizioni viticole ed enologiche del nostro Paese.

La Francia, quando ebbe l'invasione fillosserica, non pensò mai ad applicare una legge sui vini tipici, e così oggi noi che siamo così duramente travagliati dalle distruzioni della fillossera — che determina il fatto di parecchie località di speciale rinomanza che avendo perduto il loro vigneto e nel periodo di ricostituzione sono obbligate di vinificare con uve di località viciniori — non possiamo intralciare questo delicato processo di evoluzione enologica con una norma legislativa rigida quale è quella sui vini tipici che permette invece una zona di produzione precisa con determinati vitigni che assicurino al vino qualità e caratteristiche costanti.

Per questo io non posso aderire al concetto che la legge sui vini tipici non abbia una portata limitata ai vini fini superiori e di pregio indiscusso.

Circa il vermut, ho espresso il mio parere nella relazione, di escluderli dall'applicazione della legge perchè vini drogati fabbricati con vini di diversa provenienza per cui non può riscontrarsi l'applicazione dei criteri enun-

ciati nell'articolo 2 della legge — ed anche perchè anche quando si potesse creare un vermut « tipico » non converrebbe danneggiare uno stato di fatto di notevole importanza quale è quello dell'industria del vermut che rappresenta un ingente investimento di capitali e che produce ricchezza per il nostro Paese e che potrebbe essere privata dal diritto di esportare il proprio prodotto quando si formasse un Consorzio per il vermut « di Torino ».

Anzitutto non mi pare opportuno in periodo di crisi vinicola, affermare un concetto limitativo per i vini che servono per la fabbricazione del vermut. In secondo luogo l'applicazione della legge dei vini tipici ai vermut minaccerebbe una industria importante che lo Stato ha tutto l'interesse di potenziare.

Per le ragioni così brevemente esposte, ritengo di dovere confermare i concetti espressi nella relazione che limitano la portata della legge ai vini fini superiori di particolare rinomanza, al fine di ottenere dei risultati favorevoli dalla legge stessa.

Se invece si vorrà estendere questa legge a tutti i vini comuni e da taglio anche con qualità pregevoli ma che non rientrano nel criterio dei vini che meritano speciale nobiltà enologica, si svaluterà la legge, si creerà un inutile ingombro alla libera evoluzione della nostra enologia, e, quello che temo, un nuovo onere ai viticoltori già duramente provati dalla crisi del vino.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Credo necessario domandare ancora la parola per dimostrare come vi sia contrasto fra la dizione esplicita dell'articolo 2 del disegno di legge, così come è stata formulata dalla Commissione e accettata dal Governo, e l'interpretazione che il relatore vuole darle sia nella sua relazione scritta, sia nelle parole or ora pronunciate.

L'articolo 2 parla infatti di vini « genuini pregevoli e speciali »; invece l'onorevole Pavoncelli nella relazione già rivolge il campo di applicazione di questa legge e parla di vini « superiori »; oggi poi viene a parlare di vini « di gran marca ».

Dichiaro che non posso accettare queste restrizioni.

Il Governo, nella applicazione della legge, si atterrà scrupolosamente alla dizione esplicita e chiara dell'articolo 2, tenendo, benin-

teso, presenti le condizioni dell'industria enologica e le esigenze della ricostituzione dei vigneti fillosserati.

GERVASIO. C'è la località, c'è il terreno. Il vermouth non ha terreno.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quanto riguarda il vermouth, l'onorevole Gervasio deve ricordarlo, io feci delle esplicite dichiarazioni in seno alla Commissione; e convengo che per le ragioni espresse dall'onorevole Gervasio e per quelle illustrate dall'onorevole Pavoncelli, non sia per il momento opportuno costituire consorzi per questo speciale vino. Ma ciò non significa che il Governo, accettando l'interpretazione data dall'onorevole Pavoncelli nella relazione, debba precludersi la via per il futuro. Può avvenire domani che un gruppo di produttori presenti un determinato tipo di vermouth che possieda tutte le caratteristiche indicate dal predetto articolo 2.

GERVASIO. Non le può avere.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se non può averle, allora onorevole Gervasio, varranno per non dette le mie parole; ma se i produttori presenteranno tipi di vini che abbiano tutte le caratteristiche elencate dall'articolo 2, non c'è alcuna ragione perchè fin da oggi ci si precluda la via per il riconoscimento di questi vini. Se questa cosa non potrà mai avverarsi, tanto meglio; vuol dire che le mie dichiarazioni cadranno, nel vuoto e le sue preoccupazioni, onorevole Gervasio, non avranno ragione di essere.

Per quanto riguarda poi la dizione dell'articolo 7, pur convenendo che effettivamente a un primo esame le considerazioni dell'onorevole Gervasio possono sembrare opportune e brillanti, non posso accettarle. L'onorevole Gervasio sa che la dizione dell'articolo 7 è stata redatta dietro proposta della Commissione dopo lunghe trattative intercorse tra il mio Ministero e i Ministeri delle finanze, dell'interno, delle corporazioni, tenendo presenti tutte le peculiari condizioni del commercio interno e tutte le altre leggi protettive e regolatrici del commercio interno; e non è stata possibile inserire quella frase che l'onorevole Gervasio vuole oggi aggiungere.

Perciò per l'articolo 7 prego di accettare il testo della Commissione, assicurando nel contempo che si farà tutto il possibile perchè gli inconvenienti di cui giustamente si preoccupa l'onorevole Gervasio, non abbiano a verificarsi.

GERVASIO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Indichi il suo fatto personale.

GERVASIO. Il mio fatto personale consiste in questo: che sono fabbricante di vermouth. (*Si ride*). Io vorrei rivolgere una umile preghiera a Sua Eccellenza il ministro dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Gliela potrà rivolgere dopo, *in camera charitatis!* (*Si ride*). Ora non posso concederle facoltà di parlare.

OLIVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa.

OLIVETTI. Sullo stesso articolo.

PRESIDENTE. Non è possibile andare avanti così, perchè la discussione non finirebbe più! Ha già parlato il relatore, ha parlato l'onorevole ministro, la Commissione ha presentato parecchi emendamenti, che il ministro ha accettato, nessun deputato ha domandato di parlare nella discussione generale, nessuno ha presentato emendamenti ed ora tutti chiedono di parlare!

OLIVETTI. Onorevole presidente, io non intendo fare un discorso, ma desidero rivolgere una semplice domanda al ministro.

PRESIDENTE. Allora ne ha facoltà.

OLIVETTI. La mia domanda è rivolta a sapere che cosa significa la dizione « vini genuini »: questa è l'unica spiegazione che chiedo.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il significato è stabilito dalla legge sulle frodi emanate nel 1925, dove è largamente spiegato che cosa significa « vini genuini ».

OLIVETTI. Resta allora assodato che il significato è quello.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella lettura degli articoli del decreto nel testo modificato.

ART. 3.

I Consorzi di cui al precedente articolo 1 hanno i seguenti scopi:

a) vigilare affinchè non si mettano in vendita col nome del vino tipico considerato, vini che non siano prodotti nel territorio fissato a norma dell'articolo precedente o che, essendo ivi prodotti, non ne abbiano i caratteri;

b) promuovere lo sviluppo e migliorare la produzione di ciascun vino tipico, facilitando ed incoraggiando la diffusione dei vitigni adatti nelle località meglio indicate e procurando la diffusione ed il miglioramento delle pratiche enologiche necessarie;

c) diffondere i vini tipici, ed in generale i buoni vini italiani, sui mercati nazionali ed esteri;

d) collaborare con gli organi governativi per l'applicazione del presente decreto e di ogni altra disposizione relativa alla produzione ed al commercio dei vini, con facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza delle norme vigenti;

e) promuovere e attuare studi ed iniziative, sia nel campo viticolo che in quello enologico, che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei vini italiani.

ART. 4.

I Consorzi per la tutela dei vini tipici hanno personalità giuridica ed all'uopo sono riconosciuti con decreto Reale su proposta dal ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con quello delle corporazioni.

Hanno diritto di far parte del Consorzio tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, dal regolamento e dallo Statuto consorziale, che ne facciano domanda e che si assoggettino a tutti gli obblighi derivanti dal decreto, dal regolamento e dallo statuto predetti.

Sulle domande di nuove ammissioni si pronunzia il Consiglio di amministrazione del Consorzio. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione, il richiedente può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, previo parere conforme di quello delle corporazioni, deciderà inappellabilmente.

ART. 5.

Per un determinato vino tipico non può essere costituito che un solo Consorzio. Uno stesso Consorzio però può costituirsi per più vini tipici. In tal caso, il Consorzio avrà unica gestione tecnico-amministrativa, ma ciascun vino tipico dovrà conservare la sua denominazione e sarà contraddistinto da un marchio particolare.

Il funzionamento di ciascun Consorzio è regolato da uno statuto, che deve essere deliberato dai soci in assemblea plenaria ed approvato dal ministro per l'agricoltura e le foreste, con lo stesso decreto di cui all'articolo precedente.

Lo statuto del Consorzio non potrà contenere disposizioni contrarie al presente decreto ed al regolamento o che in qualsiasi modo contrastino con i fini del Consorzio medesimo.

ART. 6.

Ciascun Consorzio dovrà adottare un marchio o segno distintivo proprio, il quale sarà trascritto a norma della legge 30 agosto 1868 n. 4577. Tale marchio potrà essere usato soltanto dai consorziati ed esclusivamente per il vino tipico cui esso si riferisce. Esso non potrà portare altra indicazione all'infuori della denominazione del Consorzio e del nome del vino tipico oltre ad un segno grafico.

Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 5, di consorzi costituiti per la difesa di più vini tipici, i marchi relativi avranno in comune la denominazione del Consorzio e porteranno in modo chiaro e ben visibile la denominazione del vino tipico cui si riferiscono ed il segno grafico corrispondente.

I consorziati potranno usare le etichette ed i marchi di fabbrica da essi già depositati o che depositeranno in seguito, sempre quando non siano in contrasto con gli scopi e le disposizioni del presente decreto.

ART. 7.

A partire da un anno dalla pubblicazione del decreto di costituzione del Consorzio di cui all'articolo 4 è vietato dare il nome di un vino tipico tutelato da tale Consorzio a vini destinati all'esportazione, quando questi non siano muniti del marchio di cui all'articolo precedente.

ART. 8.

La costituzione dei consorzi di vini tipici è lasciata alla iniziativa privata.

Tuttavia il ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con quello delle corporazioni, con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, potrà disporre che il commercio per l'interno e per l'estero di un determinato vino tipico di notevole importanza per la economia nazionale sia regolato a norma del presente decreto, quando non si sia costituito un Consorzio volontario.

Quando almeno cinque ditte abbiano fatte le dichiarazioni di cui al precedente capoverso, si potrà provvedere alla costituzione del Consorzio a norma del presente decreto.

ART. 9.

Lo statuto di ciascun Consorzio stabilirà oltre alle norme per l'ammissione di nuovi consorziati, anche quelle per l'esclusione di coloro che non adempiono agli obblighi derivanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto medesimo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione, è ammesso il ricorso al Ministero dell'agricoltura, il quale decide inappellabilmente, previo parere conforme del Ministero delle corporazioni.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

ART. 10.

Coloro che, non appartenendo al Consorzio si attribuiscono la qualità di consorziati od usino il marchio o segno distintivo adottato e trascritto dal Consorzio medesimo, saranno puniti a norma del Codice penale e della legge 30 agosto 1868, n. 4577, e i loro nomi dovranno essere, a cura dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, segnalati in pubblicazioni speciali da designarsi dal regolamento.

ART. 11.

Il funzionamento tecnico di ciascun Consorzio sarà regolato dal proprio Consiglio di amministrazione, con l'aiuto di un enotecnico, il quale invigilerà anche acciocchè i consorziati adempiano a tutti gli obblighi loro derivanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto consorziale.

Ove se ne riconosca l'opportunità, un enotecnico potrà essere adibito anche a più Consorzi vicini.

L'enotecnico sarà nominato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento e da giudicarsi da una Commissione formata da tre membri, di cui uno nominato dal Consorzio e gli altri due di concerto dai ministri per l'agricoltura e le foreste e per le Corporazioni.

Gli enotecnici saranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il premio relativo sarà per metà a carico degli interessati e per metà a carico dei Consorzi.

ART. 12.

Gli aderenti ai Consorzi sono obbligati a versare nella Cassa consorziale la quota che sarà stabilita dallo statuto.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno a carico dei Consorzi interessati, comprese quelle occorrenti per le ispezioni che i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni crederanno di disporre.

ART. 13.

Il ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col ministro per le corporazioni, può sciogliere l'amministrazione del Consorzio quando si riscontrino gravi irregolarità o violazioni o inadempienze nei confronti del presente decreto o del regolamento.

Col decreto di scioglimento si provvederà anche alla nomina di un commissario straordinario, che rimarrà in carica fino alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria ed in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno. L'indennità da corrispondersi al commissario straordinario sarà fissata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle corporazioni e sarà a carico del Consorzio.

ART. 14.

È data facoltà al Governo del Re di estendere le disposizioni del presente decreto anche alle acquaviti di vino invecchiate, quando se ne ravvisi l'opportunità.

ART. 15.

Con apposito regolamento generale, da approvarsi con decreto Reale, saranno fissate le norme per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi, nonché quelle per l'eventuale loro federazione.

ART. 16.

Le disposizioni contenute nel Regio decreto 7 marzo 1924, n. 497, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, sono abrogate.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Nessun altro chiedendo di parlare, l'articolo unico si intende approvato. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giu-

gno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati. Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 615-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria.

Chiedo al Governo se consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del disegno di legge nel testo della Commissione.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 603-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

In forza della presente legge, e della legge 3 gennaio 1929, n. 94, i coltivatori di viti di zibibbo, nell'isola di Pantelleria, sono riu-

niti in Consorzio obbligatorio, per i seguenti scopi:

a) incremento della produzione e del commercio dell'uva da tavola zibibbo, sia fresca, che appassita;

b) perfezionamento e valorizzazione del vino moscato di Pantelleria.

Tali scopi saranno raggiunti, tanto con la organizzazione e la vigilanza sulle diverse operazioni attinenti alla produzione e al commercio, condotte dagli interessati, quanto con la esecuzione diretta delle operazioni stesse per conto di tutti i consorziati, o in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari, e a loro spese.

(È approvato).

ART. 2.

Il Consorzio ha sede in Pantelleria, prende il nome di « Consorzio viti-vinicolo di Pantelleria », e avrà un proprio marchio, sia per le uve, che per il moscato.

(È approvato).

ART. 3.

Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio tutti i produttori di uva zibibbo, siano proprietari, fittavoli o mezzadri.

Dello stesso Consorzio faranno parte, in una speciale sezione, i produttori del vino moscato di Pantelleria.

(È approvato).

ART. 4.

Il Consorzio sarà amministrato da una Commissione composta di un presidente e di otto membri nominati dal prefetto della provincia di Trapani.

Di tale Commissione faranno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali provinciali dell'agricoltura e del commercio, nonché degli organi tecnici ed economici della provincia.

(È approvato).

ART. 5.

La direzione del Consorzio è affidata a un direttore tecnico nominato dalla Commissione amministrativa.

Le mansioni, lo stipendio e il trattamento di quiescenza del direttore, saranno stabiliti dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e foreste, d'intesa con quello delle corporazioni, di nominare, su proposta del prefetto della provincia di Trapani, un commissario per la prima applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Per la graduale attuazione degli scopi di cui all'articolo 1, il Consorzio ha diritto di imporre annualmente un contributo nella misura massima di lire 0.20 per ogni ara o frazione di ara di terreno coltivato a vite, e di lire 1 per ogni ettolitro di vino prodotto, nel caso dei consorziati compresi nella sezione dei produttori di vino moscato, oltre al rimborso delle spese che lo stesso Consorzio sosterrà per l'esecuzione diretta di determinate operazioni.

Ogni consorziato, all'atto di costituzione del Consorzio, pagherà inoltre, una volta tanto, un contributo straordinario in ragione di lire 0.10 per ara, per i produttori di uva, e di lire 0.50 a ettolitro per i produttori di vino moscato compresi nella sezione speciale.

Tanto per la riscossione dei contributi di cui sopra, quanto per il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per l'esecuzione diretta di determinate operazioni, saranno applicate le norme di cui all'articolo 16 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(È approvato).

ART. 8.

Per l'attuazione di speciali branche di attività economiche e commerciali, il Consorzio potrà creare nel suo seno speciali sezioni, delle quali faranno parte, oltre ai produttori, le ditte e le persone che esercitano in modo lodevole la corrispondente attività.

Tali sezioni provvederanno al finanziamento occorrente con la formazione volontaria di capitale sociale azionario, integrato eventualmente con la partecipazione di Enti finanziari ed economici.

Le singole sezioni speciali svolgeranno la loro attività in collaborazione con gli organismi, associazioni ed Enti che operano nello stesso campo.

(È approvato).

ART. 9.

Il Consorzio è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che procederà di concerto col Ministero delle corporazioni.

(È approvato).

ART. 10.

Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto Reale, saranno fissate le norme per il funzionamento del Consorzio.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale e di coordinarle in unico testo con quelle vigenti — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali; istituzione d'imposte di consumo — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale, e di coordinarle in unico testo con quelle vigenti.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Siccome durante questa discussione si è già avuto occasione di trattare anche l'argomento della istituzione dell'imposta di consumo, che è oggetto dei disegni di legge

inscritti nell'ordine del giorno, subito dopo il disegno di legge che ora si sta discutendo, proporrei che si abbinassero le due discussioni.

PRESIDENTE. Ai soli fini della discussione generale, s'intende.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Sì; ai soli fini della discussione generale.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro delle finanze propone che la discussione generale dei tre disegni di legge che figurano all'ordine del giorno sotto i numeri 8, 9 e 10 e cioè: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali; istituzione d'imposte di consumo »; « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo »; « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca », sia abbinata con quella del disegno di legge che riguarda la delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale, e di coordinarle in unico testo con quelle vigenti. Ciò ai soli effetti della discussione generale.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

Si dia allora lettura degli altri disegni di legge.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampati n. 528-A, n. 585-A, n. 587-A).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, sempre in sede di discussione generale, il camerata onorevole Mottola. Ne ha facoltà.

MOTTOLA. Onorevoli camerati; il decreto 20 marzo 1930 che ha abolite le cinte daziarie, la sua posizione nello schema di riforma della finanza locale mi suggeriscono brevi considerazioni che certo hanno bisogno di maggiore studio e di migliore ponderazione, ma che, definitivamente controllate ed integrate, potranno formare oggetto di pratiche applicazioni.

Queste mie considerazioni non sono suggerite da particolare competenza, nè sono il frutto di esaurienti studi. Provengono da logica e da modesta esperienza.

Non indugero sulle ragioni che hanno determinato l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni di consumo, nè sulle benefiche

conseguenze che hanno portato e porteranno specialmente nel campo della produzione e dello scambio. La pubblica opinione, dopo un primo moto di sorpresa, si è adagiata con entusiasmo alla realtà di un'altra conquista coraggiosamente raggiunta.

Mi sia consentito soltanto considerare alcuni aspetti della riforma in relazione alla istituita imposta sul consumo delle bevande vinose. Da alcune premesse trarrò delle conseguenze e prospetterò qualche possibilità.

La relazione ministeriale che precede la presentazione al Parlamento del disegno di legge n. 528 e la relazione della Commissione speciale di studio della riforma della finanza locale ci danno delle cifre molto importanti che io ripeto per necessità del mio assunto.

1º) I dazi di consumo rappresentavano per i comuni del regno la cospicua entrata di circa due miliardi, dei quali un miliardo e quattrocento milioni per i 195 comuni chiusi e 600 milioni per i comuni aperti.

2º) Il reddito lordo del dazio sulle bevande vinose nel 1929 è stato per i comuni chiusi di 390 milioni; per i comuni aperti nel 1927 è stato di milioni 122.

3º) La produzione vinicola della Nazione si calcola si aggiri intorno ai 40 milioni di ettolitri, ed è stato dimostrato che solo 15 milioni di ettolitri si sdaziavano e cioè sei milioni e mezzo circa nei comuni aperti e otto milioni e mezzo circa nei comuni chiusi. Altri 25 milioni di ettolitri non pagavano dazio ed erano costituiti da una purtroppo piccola quantità destinata alla esportazione, da una altra piccola quantità destinata alla distillazione, ma principalmente dal consumo dei produttori, dal consumo dei cittadini più abbienti, che nei comuni aperti potevano acquistare vino in quantità superiore ai limiti di minuta vendita, e dalle quantità consumate in evasione al dazio consumo.

4º) La gestione dei dazi costava complessivamente ai comuni del regno circa 207 milioni. Le spese, infatti, di riscossione nei comuni chiusi nel 1927 sono state di 217 milioni e nei comuni aperti nel 1929 sono state di 51 milioni. Erano mantenuti ben 50,000 impiegati daziari, che costituivano un esercito imponente di agenti, che assolvevano lodevolmente il loro compito ingrato, ma che non potevano non costituire un ostacolo agli scambi e un fastidio alla viabilità.

L'abolizione delle barriere daziarie interne, rispondente a quelle necessità e utilità che sono state giustamente riconosciute, ha posto il problema di compensare agli enti locali il deficit che veniva costituito dal venir

meno del maggior cespite di entrata, e si è così costituita proprio per questo ai dazi un'imposta di consumo sulle bevande vinose ed alcoliche, compresa la birra, sulle acque minerali, sulla carne, sui materiali da costruzione, sul gas, sulla energia elettrica: generi di largo consumo, che avrebbero dato un gettito considerevole ed avrebbero consentito un metodo più semplice e più economico di riscossione.

Quali le conseguenze finanziarie della riforma attuata col decreto 30 marzo 1930 e trasfusa nelle proposte della Commissione di studio sui tributi locali?

Le previsioni non potevano partire da dati certi e perciò potevano soltanto arrivare a risultati solo approssimativi.

Da una parte si è avuto un accessivo ottimismo da parte di quelli che, tenendo presenti prevalentemente le aliquote della imposta sul consumo del vino e rapportandola all'ammontare della produzione, calcolata di 40 milioni di ettolitri all'anno, traevano facili auspici per l'avvenire.

Ma le previsioni fatte dal Governo sono state meno ottimistiche, per quanto si possa prendere atto con buona speranza delle promesse fatte dal ministro per un alleggerimento del tributo sul vino nella fortunata e possibile ipotesi di una riscossione maggiore delle prudenti previsioni tenute presenti.

Ad un calcolo giusto di quello che sarà il gettito dell'imposta sul vino si oppone l'incognita dell'entità delle esenzioni che sono più larghe di quelle attuate con la imposta sulla produzione del vino abolita nel 1924.

Ma resta poi principalmente un'altra incognita e cioè la portata delle evasioni che saranno, come dirò, certamente molto numerose.

Per i comuni aperti si prevede che, tenendo conto delle esenzioni concesse e di ogni altra causa di riduzione, il nuovo maggior reddito dell'imposta sul vino raddoppierà per lo meno il precedente, riuscendo così a coprire il *deficit* previsto sui generi esentati e calcolato intorno ai 115 milioni. Tale maggior gettito sarà la necessaria conseguenza dell'abolizione del limite di vendita che allargherà il numero dei contribuenti includendovi quelli più abbienti che sogliono e possono comprare all'ingrosso.

Nei comuni chiusi, ove il numero dei contribuenti resterà sostanzialmente lo stesso, si prevede un *deficit* di circa 600 milioni. L'imposta sul vino resterebbe quasi la stessa con un gettito che nel 1929 è stato di milioni 390. E poichè l'aumentata aliquota dell'im-

posta di consumo potrebbe sopperire al deficit per 200 milioni circa, resterà sempre un deficit di almeno 400 milioni per il quale bisognerà ricorrere allo Stato col fondo integrativo. Eccezione questa al principio posto a base della riforma di non ricorrere all'intervento della finanza dello Stato che può trovare giustificazione soltanto nell'impossibilità di fare altrimenti.

Le più prudenti previsioni dunque chiedono alla nuova imposta sul vino un reddito lordo di cinque o 600 milioni. Questo risultato, che può essere sufficiente per i comuni già aperti, è insufficiente per quelli ex-chiusi e rende necessario gravare il prodotto con quelle aliquote che conosciamo e sono certamente onerose.

Bisogna per il momento tener presente l'importanza che ha nella nostra economia agraria la produzione vinicola. Non dirò quanti milioni di italiani sono interessati alla coltivazione della vite nè quale importanza abbia dal punto di vista sociale questa cultura. Sono cose già dette, egregiamente e note. Come è anche nota l'esistenza di una crisi in atto che desta serie preoccupazioni. D'altra parte è certo che l'imposta sul consumo del vino turba gli interessi dei viticoltori. Il Governo lo ha riconosciuto: ha concesso dei benefici, ha attuato delle riduzioni. Noi ci rendiamo conto di certe necessità tributarie anche quando siano dure. Ci diamo soltanto se sia possibile e conveniente sostituire all'imposta di consumo una imposta di produzione che, colpendo tutto il prodotto, meno quello, si intende, che è destinato all'esportazione, senza esenzioni e principalmente senza evasioni, possa con profitto dare i necessari proventi ai comuni ed alleggerire notevolmente con la sua ridotta entità il peso tributario attuale della produzione vinicola.

Accennerò brevemente ad alcuni sicuri pregi ed a qualche inconveniente della sostituzione per concludere che a mio modesto avviso i risultati finanziari coinciderebbero con gli interessi della produzione.

1º) Una imposta sulla produzione del vino ricondurrebbe il tributo a quella uniformità ed unità che è caratteristica della produzione e del commercio del vino tra noi. Stabilendo una aliquota costante, sia pure in misura media tra quella massima dei comuni maggiori e quella minima dei comuni minori, si eviterebbe una non del tutto giustificata sperequazione del prezzo di costo tra i diversi comuni del Regno e si semplificherebbe il commercio. Ed è noto che, dato il

carattere nazionale, del mercato vinicolo, il prezzo di vendita per il produttore si adegua più al carico tributario maggiore dei grandi comuni che non a quello minore dei piccoli comuni;

2º) L'imposta di produzione ridurrebbe al minimo le spese di riscossione delle altre imposte di consumo di recente istituzione. Eviterebbe quasi del tutto ogni possibilità di evasione. Eliminerebbe ogni sopravvivenza di barriera, ogni ostacolo allo scambio ed ogni vessazione alla viabilità.

Mi sia consentito di ricordare a questo proposito qualche inconveniente a cui dà luogo il sistema vigente, ed al quale ha accennato efficacemente il camerata Serena.

È giusto che non si inceppi il commercio del vino e l'agricoltura. È giusto che si evitino fastidiose fermate o seccanti perquisizioni, raccomandando agli agenti di non essere vessatori o consentendo esenzioni per piccole quantità di vino portate a mano.

Ma forse non è praticamente utile fare assegnamento eccessivo sulla buona volontà dei contribuenti. Certe disposizioni talvolta sono le cattive consigliere delle evasioni.

Comunque è certo che una vigilanza dovrà praticarsi e questa vigilanza non saprà evitare inconvenienti e fastidi: richiederà personale e forti spese di esazione.

Queste spese potrebbero in gran parte evitarsi e gli inconvenienti lamentati sarebbero eliminati con la imposta di produzione. Ed il problema delle spese è tanto più degno di rilievo in quanto è solo la imposta di consumo del vino tra quelle vigenti, che fa costare notevolmente le riscossioni dei comuni.

Infatti, la imposta sulle carni si può riscuotere presso i pubblici macelli e non è difficile organizzare i servizi in modo da adibire il personale esistente per gli accertamenti e per la riscossione della imposta.

Quella sui materiali da costruzione, poiché è riscossa col coefficiente di cubatura, può essere accertata e riscossa a mezzo degli uffici tecnici esistenti presso i comuni.

Le imposte sul gas e sulla energia elettrica sono riscosse presso le poche aziende fornitrici.

Quelle sulla birra, sulle acque gassose, sull'alcool sono riscosse presso i fabbricanti o presso i depositari.

Solo il vino, insomma, richiede per la necessaria vigilanza e per la riscossione molto personale e molta spesa. Solo per il vino sono possibili evasioni non giustificate, per quanto inevitabili.

Ed allora è facile precisare che la trasformazione della imposta consentirebbe una vera e notevole economia. Questa economia (e ciò è importante per le preoccupazioni manifestate dai viticoltori) consentirà di ridurre notevolmente il tributo perchè il reddito netto aumenterà.

Non mi pare accettabile la proposta del camerata Serena, di una sovrimposta sui terreni vitati....

SERENA. È la proposta dell'onorevole Marescalchi.

MOTTOLA. Posso esprimere modestamente il mio pensiero anche di fronte ad una chiamata in causa così autorevole.

Il sistema sarebbe senza dubbio economicissimo, ma non terrebbe conto della diversa produttività del vigneto, e ciò sarebbe una ingiustizia e si risolverebbe in un danno irreparabile per quei viticoltori che lottano aspramente in terreno poco generoso.

A mio modesto avviso l'imposta dovrebbe essere accertata su denuncia del produttore all'epoca della vinificazione: controllo relativamente facile e spedito, che si esaurisce in poco tempo ed al quale è sufficiente, quasi, il personale fiscale o comunale esistente. Le organizzazioni di categoria potrebbero dare efficace contributo di propaganda e di controllo.

La imposta sarebbe riscossa dagli attuali uffici finanziari senza aggravio ed all'epoca dell'avvenuta vendita e consumo.

Il provento totale sarebbe distribuito ai comuni ratealmente in una proporzione costante, ricavata dal gettito del dazio sul vino accertato nell'esercizio 1929 o nella media triennale.

In tal modo la differenza di condizione tra i comuni ex chiusi e quelli aperti, si eliminerebbe.

3º) Il beneficio maggiore sarebbe costituito dalla possibilità di ridurre notevolmente l'attuale imposta. Ed è bene tener presente questo.

Si ponga mente alla produzione complessiva di quaranta milioni di ettolitri all'anno.

Un sistema, che abolisca ogni esenzione, ed eviti ogni evasione, che colpisca tutta la produzione, meno quella destinata alla esportazione, che tragga partito dal notevole diminuito costo di esazione, mantenendo costante il reddito netto, potrà contenere, per raggiungere i risultati finanziari attuali, la imposta di produzione entro limiti di gran lunga inferiori alla vigente imposta di consumo.

E questo è essenziale e dovrà essere tenuto presente dai produttori. A parità di

onere tributario, io non esito a dire che l'imposta di consumo è più vantaggiosa; ma se attraverso la nuova forma (presupposto necessario) si potrà ridurre il peso forse a meno della metà dell'attuale, io dico che qualche svantaggio sarà largamente compensato dalla produzione.

4º) Il sistema ancora, io penso, gioverà alla organizzazione della vendita del prodotto e comunque semplificherà assai il commercio.

Certo, lacune e difficoltà non mancherebbero, ma io credo alla utilità assoluta del sistema.

La censura che coll'imposta si verrebbe a gravare la produzione non regge. Si tratta in fondo di illusione e non di realtà, nel senso che non si graverebbe la produzione più di quanto non si gravi con l'imposta di consumo.

Certo, quando i viticoltori manifestano una legittima preoccupazione per l'inasprimento di una tariffa daziaria, sanno che è la produzione che subisce le conseguenze del peso maggiore.

Una cosa è certa ed è che l'intermediario, il commerciante, non paga l'imposta. Egli riversa l'onere o sul produttore o sul consumatore, anche quando è materialmente il contribuente pagatore.

E sul produttore o sul consumatore graverà in definitiva l'imposta di produzione, senza che abbia decisiva importanza la forma della contribuzione fiscale.

Invece del commerciante, il nuovo contribuente pagatore sarebbe il produttore. Questo ultimo avrebbe anche il fastidio del pagamento materiale dell'imposta; ma, in un momento in cui ci si accanisce forse ingiustamente contro i commercianti, non sarebbe gran male forse che, per esigere dei sacrifici, si cominciasse col semplificare anche il commercio, rendendo per lo meno certo un elemento del costo, sul quale non sarebbero più possibili equivoci ed incertezze.

Pagherebbero anche i produttori per il loro consumo, ma costoro hanno maggiore interesse come venditori, anziché come consumatori del loro prodotto e poi questo privilegio forse non è del tutto conforme a rigorosa giustizia.

Se i benefici dei quali ho accennato sono una realtà e non una dolce illusione, anche i produttori potrebbero essere lieti di sacrificare una loro particolare utilità ad un interesse generale e singolo maggiore.

E neanche mi pare abbia eccessivo peso un'altra osservazione che ho inteso ripetere: la preoccupazione del gran numero d'impie-

gati ed agenti che resterebbero disoccupati; non perchè non sia da tenere conto della sorte di costoro, ma perchè si tratta di problema contingente suscettibile di soluzioni transitorie e correttive, ma che non riguarda la necessità di rendere la riscossione delle imposte quanto più è possibile economica.

Onorevoli camerati, queste considerazioni semplici ho voluto fare senza pretese. Altri vedrà se esse contengano qualche cosa che possa essere utilmente attuabile. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Josa, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera:

constatando il senso contraddittorio delle disposizioni del progetto di riforma per quanto riguarda l'imposta sugli animali caprini, giacchè il pascolo caprino potendo essere permesso dal Comitato forestale (oggi Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia) nelle zone adatte dei boschi o cespugliati, ed essendo punito, se abusivo, dalle disposizioni in vigore di leggi e regolamenti, per cui l'imposta non avendo in realtà scopo di difesa silvana, ha solo carattere di vero e proprio tributo, il quale colpisce eccessivamente e tende a distruggere l'allevamento di una specie di grande valore economico e igienico per le popolazioni rurali, e specialmente per le più povere fra queste; considerato che l'allevamento della capra merita invece di essere incoraggiato e protetto contro la ingiustificata preoccupazione di danni ai boschi, alla cui tutela provvedono perfettamente le leggi e i regolamenti esistenti se applicati, e contro ogni forma di persecuzione da relegare tra le ferraglie del vecchio diletterismo forestale;

si augura che il Governo vorrà rinunciare all'imposta, di trascurabile importanza per il bilancio dello Stato e i bilanci comunali, mentre è molto gravosa per gli allevatori, restituendo così alle popolazioni rurali la risorsa di un allevamento che è fonte insieme di benessere economico e di salute ».

L'onorevole Josa intende svolgere questo ordine del giorno ?

JOSA. L'ordine del giorno è chiaro per sé stesso. Rinunzio a svolgerlo e prego l'onorevole ministro delle finanze di accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Viale. Ne ha facoltà.

VIALE. Onorevoli camerati! Consentite a me alcune modeste e semplici osservazioni

di carattere esclusivamente pratico sul disegno di legge intorno al quale hanno parlato dottamente gli oratori che mi hanno preceduto. E vengo immediatamente al tema. Il disegno di legge in rapporto ai contributi suppletivi scolastici dispone, all'articolo 2, n. 3 nel modo seguente: « Con la stessa decorrenza — cioè dal 1° gennaio 1931 — i contributi suppletivi di lire 1200 per ciascun posto di insegnante di scuole classificate, e di lire 800 per ciascun posto di scuole non classificate, legalmente istituite, e amministrare dai Regi provveditorati agli studi, sono trasferiti allo Stato »

La sperequazione tra il trattamento che si usa ai comuni che hanno rinunciato alla amministrazione dello loro scuole e i comuni autonomi è evidente; io mi domando se questa sperequazione non debba esser eliminata o ridotta, quanto meno, con provvedimenti di carattere transitorio.

Onorevoli camerati! I comuni che hanno mantenuto l'amministrazione scolastica sono in numero notevole, e il carico finanziario che è loro imposto dall'articolo 2 al n. 3, è altrettanto notevole e grave.

Io non so perchè, e non vedo davvero la ragione per cui debbano questi contributi suppletivi far carico allo Stato in rapporto a una categoria di comuni, e non far carico allo Stato per un'altra.

Ma se il problema, per ragioni di indole finanziaria e superiori, non potesse essere integralmente risolto, mi permetto di prospettare l'opportunità che la posizione dei comuni che hanno richiesto di abbandonare l'autonomia in base alla legge 14 giugno 1928, n. 1482, possa essere riveduta al fine della liquidazione dei canoni.

I comuni ex capoluoghi di circondario, in numero, se non vado errato, di 70 circa che hanno presentato nel termine voluto dalla legge del 1928 la domanda per essere esonerati dall'amministrazione scolastica, attendono la liquidazione della posizione loro e poichè sono in discussione i contributi, la misura, la valutazione e il complesso del carico, io prospetto, quanto meno in linea subordinata, l'opportunità di una revisione di computi in senso favorevole ai comuni che hanno fatto domanda valendosi delle disposizioni della legge del 1928 sovra detto.

Che se neppure questa soluzione, che interessa gran numero dei comuni del Regno, non fosse possibile, io vorrei domandare che fosse esaminata la possibilità dell'aumento del contributo del canone governativo in rapporto a tutti i comuni, a quelli che hanno

rinunziato, e a quelli che hanno mantenuto l'amministrazione scolastica; perchè il problema della scuola primaria, onorevoli camerati, deve essere risolto senza ritardo e con provvedimento integrale.

La legge del 1911 relativa alla avocazione allo Stato delle scuole è una legge che risente di un periodo di voluta incertezza; è una legge che fu votata dal Parlamento nei giorni del compromesso tra i partiti popolari e il partito socialista; è una legge insomma che deve essere riveduta e poichè il Governo fascista ha fatto un primo passo con la legge del 1928, concedendo cioè la facoltà ai comuni ex-capoluoghi di circondario di rinunciare all'amministrazione scolastica, io come ho domandato in quella sede, domando ora in questa sede, che è la più opportuna, che il Governo voglia affrontare e risolvere in modo totalitario il problema riconoscendo che spetta allo Stato provvedere all'istruzione elementare.

Secondo argomento di ordine pratico: assistenza ospedaliera.

Il progetto dispone all'articolo 5, lettera h che «le spese per l'assistenza ospedaliera degli ammalati poveri appartenenti alla provincia per domicilio di soccorso, secondo le norme stabilite nell'articolo 7, fermi restando gli obblighi derivanti dagli statuti delle istituzioni aventi per iscopo l'assistenza ospedaliera, diretta o indiretta, degli ammalati poveri» sono a carico della provincia.

Io plaudo *toto corde* a questa disposizione, ma domando che sia tenuto conto della situazione in cui verranno a trovarsi le provincie per questo aumento di carico e ne sia tenuto conto essenzialmente e soprattutto agli effetti indispensabili e urgenti del riordinamento della beneficenza.

La legge sulle opere pie dispone le modalità colle quali deve farsi il consorzio fra le istituzioni ospedaliere. I comuni non erano e non sono gli Enti più adatti per promuovere e favorire la costituzione di tali consorzi. Ragioni locali, ragioni ambientali, ragioni di tradizioni hanno fin qui in molti casi impedito l'attuazione della legge. Passando l'assistenza ospedaliera alla provincia la questione potrà essere molto più facilmente risolta. Ma poichè oggi siamo, in una fortunata situazione, in regime cioè di concordato con l'Autorità ecclesiastica, le opposizioni possono essere molto più facilmente eliminate e vinte.

Io domando che siano di ufficio promossi dal Ministero dell'interno i consorzi fra gli Enti ospedalieri perchè l'assunzione delle spese di assistenza ospedaliera da parte della

provincia, ha un'importanza sociale altamente benefica, ma può essere mitigata nelle sue conseguenze finanziarie a carico della provincia in quanto gli Enti ospitalieri tanto più se consorziati concorreranno nella spesa, come la legge dispone a sgravio parziale della provincia stessa.

Ma il provvedimento deve essere promosso d'ufficio e a questo riguardo mi permetto richiamare all'attenzione della Camera l'opera che in passato ha svolto la Federazione degli Enti autarchici, presieduta dal camerata onorevole Maraviglia, d'accordo cogli organi del Ministero competente, per il riordinamento della pubblica beneficenza.

La questione dell'assistenza ospitaliera richiama alla mia memoria la questione dell'assistenza manicomiale. Le provincie sono gravate al riguardo per un carico non indifferente, perchè per molte di esse la spesa rappresenta un quarto o un quinto, e per qualcuna anche un terzo, delle entrate.

Io non credo di dover ora insistere e domandare che la spesa sia assunta, come dovrebbe essere dallo Stato, perchè comprendo che *ab amicis honesta sunt petenda* e non sarebbe questo il momento di chiedere troppo, onde la richiesta potrebbe per inopportunità apparire disonesta.

Ma al Governo prospetto la situazione. Le provincie si trovano in difficoltà quasi sempre insormontabili per poter recuperare le spese manicomiali dagli abbienti e dai semi abbienti, mentre da tempo attendono di essere autorizzate all'esazione dei crediti con mezzi pronti e con procedura semplice.

Le deliberazioni podestarili, in tema di ricovero manicomiale in quanto stabiliscono le rette a carico del maniaco o della famiglia, dovrebbero aver efficacia esecutiva, salvo ben inteso il diritto di impugnazione innanzi le autorità giudiziarie, ma senza effetto sospensivo.

Con questo temperamento il tema della assistenza ospitaliera magistralmente trattato dalla Commissione di studio si avvierebbe alla sua soluzione definitiva e radicale, soluzione che sarà data dal corporativismo e dalla Carta del Lavoro in tempo che ci auguriamo prossimo.

E sempre in via di osservazioni modestamente pratiche, richiamo la vostra attenzione, onorevoli camerati, sul carico che dal progetto viene alle provincie in rapporto al servizio veterinario, per somme che possono in alcuni casi raggiungere e superare il milione.

Il provvedimento dovrebbe essere almeno attuato gradatamente, perchè il nuovo carico

che viene a pesare sulle provincie non può essere compensato per la maggior parte se non totalmente che con una richiesta di fondi di integrazione, rimedio non sempre adeguato e comunque incerto.

E proseguendo nei rilievi osservo che la sovrainposta per le provincie e per i comuni è regolata dal Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1163, che prescrive all'articolo 1: « per gli esercizi finanziario 1927-28, 1928-29 e 1929-30 l'imposta erariale sui terreni e fabbricati è ridotta del 25 per cento. I calcoli necessari per determinare la riduzione a favore dei contribuenti già iscritti a ruolo saranno eseguiti dagli esattori. La commisurazione della sovrainposta provinciale e comunale continuerà ad effettuarsi in base alle aliquote delle imposte erariali attualmente in vigore ».

In altri termini, onorevoli camerati, è stata ridotta l'aliquota erariale dal 25 per cento, ma le provincie ed i comuni furono autorizzati a sovrimporre in base ad un'aliquota del 10 per cento per gli anni 1927-28, 1928-29, 1929-30.

Il progetto in esame dispone saggiamente che questo stato di cose debba cessare. Ma io penso che ciò non possa avvenire immediatamente e che una proroga di un anno almeno possa essere ancora concessa, in modo da consentire ai comuni ed alle provincie di raggiungere il pareggio, senza ricorrere a richieste sul fondo di integrazione. Perché mi sembra strano in linea pratica, e indipendentemente da ogni rilievo teorico, mi sembra strano dico, onorevoli camerati, che i comuni e le provincie, ma soprattutto le provincie, debbano sovrimporre altri 50 centesimi per cento destinati alla costituzione di un fondo di integrazione per richiedere poi assegnazione in caso di disavanzo e fare la *via crucis* poco simpatica, che deve percorrere chi chiede l'elemosina, mentre la materia è di interesse generale. In ogni caso il fondo di integrazione dovrebbe essere costituito dalle provincie maggiori con larga base di imponibilità. (*Approvazioni*).

Io preferirei che le provincie, per il tempo strettamente indispensabile, per l'assestamento delle finanze potessero essere facoltizzate a valersi del Regio decreto 1927, mediante ultima congrua proroga.

Ed ho finito, onorevoli camerati, con una ultima osservazione che non posso tacere.

La pregevolissima relazione della Commissione speciale, la quale, bisogna riconoscerlo, ha avuto il merito di prospettare una risoluzione organica del difficile annoso problema, esaminato acutamente dalla Commis-

sione parlamentare e dal suo relatore onorevole De Martino, contiene un punto su cui deve essere richiamata l'attenzione della Camera.

Dell'imposta sul valore locativo la Commissione ha ritenuto di dover proporre una maggiore estensione ed una limitata progressività. Le esigenze finanziarie dei comuni non disgiunte da considerazioni di equa ripartizione dei tributi hanno infatti consigliato di limitare le esenzioni, in modo che non solo i locali di abitazione urbana siano assoggettati alle imposte, ma anche quelli adibiti, in generale a studi, ad uffici professionali, industriali e commerciali, nonché, a quelli destinati ad uso di abitazione rurale. Per quest'ultima categoria la Commissione ha ritenuto che il principio che le costruzioni rurali debbono essere considerate come strumento del fondo, richieda una interpretazione restrittiva e che debbano conseguentemente andare esenti dalla imposta solo le parti di dette costruzioni destinate al ricovero di bestiame alla conservazione e manipolazione dei prodotti agricoli, e al deposito degli attrezzi e materiali occorrenti alla agricoltura: per quanto concerne invece i locali adibiti ad uso di abitazione, non è sembrata giustificata una disparità di trattamento tra le famiglie che ne usufruiscono in confronto delle altre categorie di cittadini.

Ora il volere assoggettare, di colpo, *ex abrupto*, le abitazioni rurali ad imposta sul valore locativo, non è, quanto meno opportuno. (*Approvazioni*).

In questo momento in cui l'agricoltura attraversa una crisi, per certe regioni e per quelle soprattutto nelle quali io vivo, dove qualche volta purtroppo, le abitazioni sono tuguri, una imposizione sul valore locativo, applicata immediatamente, potrebbe suonare, quanto meno, una inopportunità!

Onorevoli camerati, ho prospettato questioni d'indole pratica che riguardano le scuole elementari, soprattutto nei rapporti dei comuni medi, che sono i più bisognosi, questioni che riguardano i poveri e l'assistenza ospitaliera; questioni che riguardano gli ammalati maniaci e questioni che concernono la sovrainposta, il fondo di integrazione, e l'applicazione immediata della tassa sul valore locativo, e ciò ho inteso fare a nessun altro titolo, onorevoli camerati, se non a quello che mi viene da una esperienza e da una lunga pratica amministrativa compiuta con disinteresse, con fede e con passione, esperienza che ho avuto l'onore di porre e ho l'onore di continuare a porre al servizio di

una causa santa; la causa del Fascismo che è causa del Re e del Duce, vale a dire della Patria. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Asquini, il quale ha presentato i seguenti ordini del giorno:

« La Camera, mentre approva il concetto fondamentale della proposta riforma dei tributi locali nel senso di una più razionale e organica distribuzione dei servizi tra lo Stato, le provincie e i comuni e in particolare di un maggiore potenziamento delle provincie, condizione essenziale per imprimere alla Amministrazione locale una maggiore unità, secondo le direttive generali della politica fascista, fa voti, che, nella determinazione del piano finanziario della riforma, le aliquote delle imposte e sovrimposte e il congegno tecnico della loro applicazione siano fissati con l'inderogabile criterio di non aumentare l'onere dei contribuenti se non nei limiti strettamente indispensabili per fronteggiare l'attuale disavanzo economico, calcolato sulla base dei consuntivi 1929, e solo in quanto questo disavanzo non possa essere fronteggiato con una ulteriore contrazione delle spese, sull'esempio di quanto negli ultimi esercizi è già stato rigidamente attuato dalla grande maggioranza delle Amministrazioni locali, con profondo senso di responsabilità fascista ».

« La Camera fa voti che nel nuovo testo, coordinato dal Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, della imposta sulle industrie sia testualmente chiarito che a detta imposta restano soggette anche le aziende industriali e commerciali gestite direttamente dallo Stato e non aventi carattere di pubblico servizio, analogamente a quanto è disposto per la soggezione alle sovrimposte comunali e provinciali da parte dei beni patrimoniali dello Stato, essendo doveroso eliminare ogni dubbio sul principio di evidente equità che l'assunzione diretta di un'industria da parte dello Stato non può mai trasformarsi in un maggiore onere per gli altri contribuenti, a cui necessariamente gli Enti locali dovrebbero attingere le corrispondenti entrate se l'industria statale risultasse onerata dalla tassa suindicata ».

L'onorevole Asquini ha facoltà di svolgerli.

ASQUINI. Mantengo gli ordini del giorno, e mi riservo di svolgerli dopo esaurita la discussione generale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Steiner, che ha presen-

tato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Maggi, Redenti, Albertini e Peverelli:

« La Camera fa voti,

che con l'equa e proporzionale ripartizione degli oneri tributari fra tutti i comuni, con l'assegnazione dei fondi speciali per l'integrazione dei bilanci comunali e con la eventuale autorizzazione a contrarre mutui venga assicurata anche ai comuni minori, la possibilità di provvedere ai servizi di prima necessità, quali gli acquedotti, le strade, le scuole, i cimiteri;

che per l'esazione delle imposte di consumo siano stabilite norme che la rendano facile ed al tempo stesso non gravosa per i contribuenti e non dispendiosa per l'amministrazione, e siano coordinate le regole concernenti la penalità e la relativa procedura con i codici d'imminente attuazione;

che nel trasferimento dai comuni allo Stato della spesa per gli uffici giudiziari si eviti il ritorno all'antico accentramento burocratico amministrativo e si consideri l'urgenza di provvedere taluni grandiosi centri di nuovi edifici giudiziari ».

STEINER. Rinuncio a svolgere il mio ordine del giorno e lo mantengo come raccomandazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Solmi. Ne ha facoltà.

SOLMI. Onorevoli camerati, dopo la discussione che si è tenuta in quest'aula, ritengo superfluo di esporre alcune considerazioni sopra l'esigenza della riforma che viene proposta col disegno di legge sottoposto al nostro esame, anche perchè considero ormai giustificato il voto favorevole che io intendo dare a questa proposta di legge, convinto, come sono, che il Governo e la Commissione, che sarà nominata, saranno pienamente in grado di risolvere meditatamente il grave problema della riforma delle finanze locali.

E insieme ritengo mio dovere, fin dal principio, di associarmi all'elogio che la Commissione parlamentare ha fatto alla relazione e al progetto della Commissione presieduta dal senatore Pironti, la quale ha dimostrato di avere studiato profondamente il problema. Sono convinto che il disegno di legge proposto dalla Commissione debba essere modificato; ma riconosco che in esso vi sono talune proposte ragionevoli, e che tutto stia ad attestare la diligenza e la passione con cui il problema è stato studiato, per dare una logica e organica sistemazione alle finanze locali. E perciò sono convinto di poter fare

lealmente un ampio elogio allo studio diligente della Commissione.

Però con altrettanta sincerità debbo dire che molte di queste proposte, e in particolare alcune di carattere fondamentale, non mi sembrano adatte a dare una risoluzione pratica e sicura al problema. Ritengo che le proposte, così come sono state presentate, non abbiano quel carattere definitivo, che sarebbe desiderabile, per impedire che si debba continuamente ritornare a rimaneggiamenti, sull'esempio del passato, i quali non potrebbero sanare la condizione attuale.

In secondo luogo, ritengo che la proposta non abbia quella elasticità, che sarebbe necessaria ad un sistema organico di riforma delle finanze locali. Anzi, da un esame diligente che ho fatto delle proposte, mi è sembrato che ne venga un sistema rigido, il quale impone un notevole aggravio ai contribuenti, senza risolvere in pieno il problema delle finanze locali.

Finalmente, mi è sembrato anche che le proposte della Commissione non siano in perfetta armonia con le tendenze che il Fascismo ha mostrato di avere in rapporto alla creazione di nuovi enti capaci di facoltà tributarie, poichè — a mio parere — le proposte della Commissione feriscono in pieno il principio della autonomia degli enti locali, proprio nel momento in cui il Fascismo, con la creazione degli enti corporativi, con la creazione dei consorzi, con la creazione dell'Azienda autonoma della strada, sta organizzando un complesso di forze capaci di svolgere una propria autonomia; e invece le proposte della Commissione contrastano col principio della autonomia comunale e provinciale.

Nella grande tradizione storica del comune e della provincia, che il Risorgimento nazionale aveva raccolto, era stata — a mio parere — felicemente attuata quella coordinazione feconda tra lo Stato e gli enti locali, che era un imperativo categorico della nuova esistenza della Nazione. Non si possono dimenticare a questo proposito i mirabili discorsi sulla autonomia dei comuni e delle provincie, che sono stati pronunziati in questa Assemblea da uomini come il Minghetti, il Lanza, il Sella, che pure avevano pieno e fervido il concetto e l'idea dell'unità della Patria.

Più volte quel principio aveva sofferto qualche limitazione necessaria; più volte era stato minacciato; ma tuttavia, anche nel formidabile movimento di accentramento che caratterizza gli ultimi anni, era stato di fatto portato a salvamento. Anche con l'avvento

del Fascismo si erano fatti balenare nuovi ideali: accentramento statale, ordinamento autarchico delle regioni, limitazione a termini rigidi delle autonomie delle provincie e dei comuni. Ma il Duce aveva preso le sue sagge risoluzioni. Se il Fascismo si dichiarava, per voce sua, contrario alle formule « superatissime » del preteso decentramento istituzionale e contrario alla creazione di organismi regionali ripugnanti alla costituzione di uno Stato forte e al genio della Nazione, d'altra parte esso si dichiarava ugualmente contrario a diminuire le autonomie delle provincie e dei comuni che si riaffermava integra anche con la nuova riforma. Anzi, con la creazione del nuovo sistema corporativo, il fascismo non esitava a concedere a nuovi organi ed Enti, quali i Sindacati, i Consorzi di bonifica, l'Azienda statale della strada, i Consigli provinciali dell'economia, un potere di imposizione tributaria applicato secondo criteri speciali, che è una nuova, ardita e superba espressione di quel sistema organico di autonomie controllato dagli organi centrali dello Stato, che forma oramai una delle basi strutturali del Regime fascista.

La conservazione di un sistema di sufficiente autonomia tributaria anche per gli enti locali costituisce un'esigenza di sano equilibrio di pubblici poteri, e di più risponde ad un fattore di perequazione e di giustizia tributaria, che si fonda sul principio di far pagare agli abitanti delle varie città e località il costo diverso dei pubblici servizi e dei vantaggi derivanti dalle situazioni locali.

È fuori di dubbio che chi abita le medie e le grandi città gode di vantaggi speciali, che non soccorrono a chi ha la sua residenza in modesti centri rurali o di campagna: maggiore facilità di occupazione, possibilità di maggiori guadagni, larghezza assai superiore di mezzi di comunicazione e di trasporto, più vasti servizi igienici, maggiore varietà di vita, ecc. Ora, è principio di giustizia che questi particolari vantaggi vengano direttamente compensati con speciali contribuzioni finanziarie da coloro che godono di questi particolari vantaggi, mentre sarebbe ingiusto pretendere che fossero, sia pure in parte, pagati da coloro che non ne hanno il godimento.

Ora invece, lo schema di progetto della Commissione Pironti, pur escludendo il rigido principio dei servizi speciali pagati dalla generalità dei cittadini, adotta tuttavia un sistema ibrido, che introduce, in forma sistematica più estesa e più stabile, la figura dell'integrazione dei bilanci comunali e provinciali, che ferisce in pieno il principio dell'auto-

nomia tributaria degli Enti locali e scarica su un fondo statale, destinato a questo scopo, tutte le conseguenze dei facili disavanzi delle provincie e dei comuni. Per quanto lo schema del progetto si sforzi di rappresentare sotto l'aspetto di una *capitis diminutio* il ricorso a questa integrazione, sta di fatto che esso costituisce tre fondi speciali per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali; e pertanto avverrà che i bilanci degli Enti locali più importanti dipenderanno da una integrazione delle loro entrate fatta dallo Stato, con contributi prelevati dalla generalità dei cittadini e comunque da contributi che appartengono a comuni e provincie diversi da quelli cui le entrate sono assegnate, attraverso l'opera di una Commissione centrale per le finanze locali, che diverrà senza dubbio uno degli organismi più importanti dello Stato.

Io non ignoro che il principio di questo fondo (il così detto fondo *A*) ha fatto la sua apparizione nel recente provvedimento che ha abolito il dazio consumo nei comuni chiusi; ma qui aveva un evidente carattere transitorio e una destinazione del tutto speciale.

Il decreto 20 marzo 1930, n. 141, volendo riparare alla diminuzione di entrate nei comuni già chiusi per effetto della abolizione delle cinte daziarie, aveva provveduto, in via eccezionale, a destinare i proventi dell'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra con un riparto di questi fondi a favore dei comuni più profondamente colpiti dalla riforma.

Ma la relazione ministeriale, che accompagna questo provvedimento, si affrettava a dichiarare che il sistema dovrà avere carattere transitorio: « In tali condizioni, fino a quando non sia possibile regolare diversamente ed in modo regolare la questione, è necessario apprestare ai comuni, ecc. ».

Ora invece nello schema proposto dalla Commissione questo espediente provvisorio prende aspetto stabile, sia pure con specifica destinazione.

Ma quello che è più consiste in questo, che gli si pongono accanto due nuovi fondi: il fondo *B*) e il fondo *C*) e questi diventano, uno per i comuni e l'altro per le provincie, gli organi ordinari destinati ad elargire le quote di concorso dello Stato agli oberati bilanci comunali e provinciali. Ciò che significa, come dichiara il titolo della stessa istituzione, integrare le condizioni finanziarie locali insufficienti, con mezzi prelevati dalle risorse della generalità dei cittadini.

Dei tre fondi proposti noi conosciamo ormai il primo. Nelle proposte della Com-

missione, esso rende permanente quel reddito dell'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcoliche e lo destina a complemento del gettito delle imposte di consumo, che hanno sostituito i proventi dei dazi soppressi.

Ma dobbiamo riferirci particolarmente ai due nuovi fondi d'integrazione, di cui, il primo è costituito con l'addizionale del 40 per cento sull'imposta complementare di Stato progressiva sui redditi, istituita dal Regio decreto 30 dicembre 1923.

È questo un tributo prelevato dalla generalità dei cittadini, il cui ammontare non è in alcun rapporto diretto con le spese di ciascun comune, mentre il gettito dovrebbe essere impiegato ad integrare i bilanci di quei comuni che non possono raggiungere il pareggio, non ostante l'applicazione della nuova aliquota massima dell'imposta fondiaria e di tutti i tributi locali, e nonostante l'eliminazione delle spese facoltative e la riduzione di quelle ordinarie.

A mio parere, sarebbe più giusto e logico che si consentisse di applicare direttamente la sovrainposta ai singoli comuni, entro limiti massimi stabiliti dallo Stato, mantenendo in questo modo la correlazione, secondo me necessaria, fra le spese di ciascun ente locale ed i tributi imposti a coloro che vivono nella circoscrizione territoriale.

Analoga osservazione può farsi per l'altro fondo, il cosiddetto fondo *C*, costituito dalle quote di addizionale all'imposta comunale sulle industrie e dalla quota del 0.50 di sovrinposta sui terreni e fabbricati da ripartirsi fra le provincie che non sono in grado di far fronte alle esigenze dei servizi obbligatori.

Anche qui la morale del fondo d'integrazione consiste nell'impiegare i tributi pagati dagli abitanti di certi comuni e di certe provincie, per provvedere a servizi che riguardano abitanti di altri comuni e di altre provincie.

A questo sistema dei fondi d'integrazione si può fare una critica di ordine generale. Poichè si tratta di una forma di carattere definitivo, o si conserva l'autonomia dei bilanci comunali e provinciali, dotandoli di mezzi sufficienti a far fronte alle spese ad essi assegnate con tutti i controlli e limitazioni da parte degli organi che il progetto conserva e rafforza, oppure si accetta come principio normale e permanente quello del concorso della finanza dello Stato verso la finanza locale.

In questa seconda ipotesi, che non ha affatto, come voi avete compreso, la mia simpatia,

non vi è ragione di ricorrere ai tributi di carattere locale o ad addizionali contrastanti col principio della generalità e della uguaglianza delle imposte.

Se l'integrazione sistematica dei bilanci locali è obbligo dello Stato, è il bilancio generale ordinario dello Stato che deve provvedere alla finanza locale. È il bilancio statale che deve provvedere ai contributi che ritiene opportuno integrare, prelevandoli non solamente da certi tributi e contribuenti, ma con criteri generali che informano il diritto di imposizione dello Stato.

Sotto questo punto di vista, invece che addizionali all'imposta comunale, potrebbe servire più razionalmente un diretto rimaneggiamento generale dell'aliquota della complementare e della ricchezza mobile o addirittura un ricorso ad altri tributi dello Stato. Così apparirebbe evidente l'equivoco insito nel sistema adottato dal progetto di riforma, equivoco che è bene sia eliminato.

Vengo ora ad alcune osservazioni particolari sui tributi proposti. Il gruppo più importante di entrate, secondo le proposte della Commissione Pironti, rimane quello dell'imposta sui consumi istituita in sostituzione dei dazi recentemente soppressi. La più discussa tra queste imposte è quella sul vino e le bevande vinose per la difficoltà di applicazione a cui dà luogo.

Secondo il mio parere, è opportuno tener conto delle osservazioni e proposte suggerite da numerosi produttori e commercianti, per portare alle norme di accertamento e di riscossione tutti i miglioramenti possibili e specialmente quelli diretti ad assicurare l'effettiva incidenza dell'imposta sul consumatore definitivo, che è il vero contribuente, secondo la volontà del decreto-legge.

Ma è necessario tener fermo, a mio parere, il principio della imposta. Il vino è in Italia, col tabacco, uno dei grandi consumi a carattere generale e nello stesso tempo non di assoluta necessità; e quindi si adatta particolarmente ad un tributo indiretto. Non è colpito da imposta di Stato ed anche per la sua natura si presta all'imposta comunale.

Ma soprattutto è da tener fermo che di queste imposte sul consumo quella sul vino è il nucleo principale, in quanto che è il mezzo migliore per conservare quella che è la funzione più utile dei dazi soppressi: il prelievo dei tributi necessari per provvedere alle spese dei servizi comunali dagli stessi consumatori che si avvalgono dei servizi stessi.

L'imposta sul vino viene a gravare, in sostanza, su tutti gli abitanti del comune in

maniera diversa, ma in diretta connessione col costo dei servizi comunali e coi vantaggi offerti dalle varie risorse della vita comunale.

Poichè lo Stato rinuncerebbe a questi proventi, destinandoli ai comuni, sarebbe preferibile fondere in un'unica aliquota questi tributi, mettendoli direttamente a disposizione di ciascun comune secondo la classe a cui appartiene. Ogni comune potrebbe, nei limiti massimi stabiliti dalla legge, fissare tariffe corrispondenti al proprio bilancio, senza ricorrere al sistema empirico costituito dai fondi di integrazione.

Veniamo ora all'imposta sul valore locativo. Ritengo giusto il consolidamento e lo aumento consentito a questo tributo sul consumo della casa, in quanto è indice indiretto del totale reddito ed in ispecial modo del reddito consumato dal contribuente comunale; ma occorre non nascondersi che il maggior aggravio di questa tassa verrà a gravare sul costo dell'abitazione, proprio in un periodo di alti fitti, quando ancora non si è ritornati al pieno regime di libertà. Ma l'inconveniente si attenuerà col ricostituirsi dello equilibrio tra offerta e domanda dell'abitazione e allora l'indice dato dalla spesa per l'abitazione riprenderà il suo carattere di indiretta imposta sul consumo.

Un miglioramento tecnico potrebbe essere apportato all'aliquota progressiva proposta dal progetto Pironti, sostituendo al sistema ivi ideato l'altro della progressione per scaglioni, che attenuerebbe così anche la effettiva onerosità del tributo.

Ma ritengo invece molto discutibile la estensione dell'imposta sul valore locativo, che riguarda precisamente le abitazioni civili, alle sedi delle società, banche, agenzie di affari, istituti di assicurazione, case di cura, ristoranti, ecc. In questo caso, muta completamente la natura dell'imposta sul valore locativo. Quando riguarda l'abitazione civile, essa è una imposta sul consumo giustificata dal rapporto in cui la spesa per l'abitazione sta col reddito totale. Quando invece riguarda locali impiegati per aziende industriali e commerciali in genere, diventa un tributo applicato ad un fattore di produzione completamente indipendente dal reddito netto effettivo, che non ha nulla da fare con la presunzione del consumo.

L'imposta colpirà ugualmente il valore locativo dell'ufficio usato da una banca, da un albergo o da uno stabilimento di cura, che realizzino alti profitti, come quelli di aziende similari, che realizzano scarsi utili e

chiudono il loro bilancio in perfetta perdita. È evidente che non si tratta più di consumo diretto, ma di impiego di un fattore di produzione (edificio), il cui risultato va considerato nell'insieme del reddito netto dell'azienda che li impiega.

A un tributo di questo genere ritengo preferibile, come ho già accennato, una più alta addizionale all'imposta di ricchezza mobile, che almeno si commisuri sul reddito netto effettivo.

Quanto al contributo di miglìoria, proposto nel progetto Pironti, esso viene, in sostanza, ad estendere l'imposta agli incrementi di valore delle aree fabbricabili, che siano da attribuirsi all'espansione dell'abitato e al complesso delle opere pubbliche comunali. L'imposta sulle aree fabbricabili fu soppressa dal ministro del tempo, onorevole De Stefani, con Regio decreto 18 novembre 1923, perchè giudicata tributo ingiusto, in quanto colpiva incrementi effettivamente realizzati, ed era destinato là, dove risultava particolarmente efficace, a provocare una disordinata anticipazione delle costruzioni edilizie. Il contributo di miglìoria generico ora proposto non ha tutti i difetti della tassa allora soppressa, ma non resterà esente da critiche, e darà luogo a gravi controversie e a possibili abusi, senza riuscire presumibilmente molto redditizio.

Sembra perciò preferibile limitarsi al contributo di miglìoria specifica già esistente, e naturalmente esteso alle aree fabbricabili che godono incrementi di valore per determinate opere pubbliche. Inoltre, nell'applicazione del contributo di miglìoria specifica, sotto forma di concorso non oltre un terzo della spesa sostenuta dall'ente per l'opera pubblica, sarebbe equo stabilire che detto concorso non può superare una certa percentuale (ad esempio il 75 per cento) dell'incremento del valore effettivamente conseguito.

Le recenti esperienze dimostrano che il contributo di miglìoria, applicato in questo modo, può riuscire non solo assai gravoso, ma ingiusto, in quanto la spesa sostenuta per le opere pubbliche dall'ente non è in rapporto diretto col vantaggio prodotto alla proprietà immobiliare, sotto forma di aumento di valore.

Vengo infine alla sovrainposta fondiaria. Il progetto aumenta notevolmente il limite massimo stabilito alla sovrainposta dal decreto 16 ottobre 1924, e anche questo aumento rende pensosi sul giudizio da darsi alle proposte della Commissione Pironti.

Il limite complessivo è portato al 750 per cento per le imposte erariali sui terreni, e al 250 per cento per quella sui fabbricati, con una addizionale di 50 centesimi per ogni lira di imposta erariale, destinata a costituire il fondo di integrazione di cui abbiamo già parlato.

Riterrei opportuno di proporre che questa addizionale non debba superare il 700 per cento per la imposta erariale sui terreni, e il 200 per cento per le imposte erariali sui fabbricati; e anche così l'aumento è considerevole, e non potrebbe essere toccato più oltre.

Altri rilievi potrebbero essere fatti alle proposte della Commissione. Mi limito ad esprimere la mia convinzione che il progetto offerto ai nostri studi e alla nostra attenzione, pure essendo ricco di pregi, costituirebbe, per taluni difetti fondamentali, un salto nel buio, sostituendo a tributi già consolidati attraverso un lungo processo di adattamento, e scontati da fenomeni di traslazione e di incidenza, nuove imposte, nel complesso eccessivamente gravose, le quali richiederebbero un lungo lavoro per raggiungere condizioni di efficienza e di perequazione.

È perciò formulo il voto che il Governo e la Commissione, che sta per essere nominata, pur tenendo ferme le direttive saggiamente segnate dal Duce, vorranno procedere per vie nuove, le quali, facendo tesoro di alcune giuste proposte della Commissione, conducano veramente a quella organica e razionale riforma delle finanze locali, che è nei voti di tutti, e che il Fascismo, ne sono convinto, è in grado di attuare. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Olivetti. Ne ha facoltà.

OLIVETTI. Onorevoli camerati, io credo che una discussione sui problemi che sono sottoposti oggi alla Camera debba essere concentrata su tre punti: il primo riguarda la situazione finanziaria attuale degli enti locali quale si trova al giorno d'oggi; il secondo riguarda il nuovo ordinamento tecnico di servizi e di tributi quale viene teoricamente predisposto dalla Commissione; il terzo riguarda il modo di provvedere praticamente al fabbisogno degli enti locali.

Sono tre problemi connessi, cioè situazione attuale, ordinamento tecnico, processo finanziario.

Situazione attuale. Io vi dico subito che leggendo il progetto predisposto dalla Commissione di studio e che il ministro delle finanze ha allegato al progetto di legge e —

credo con molta opportunità perchè almeno ha impostato alcuni punti precisi di questione ed ha dato modo alla Camera di pronunziarsi almeno in linea generale sopra di essi — ho avuto l'impressione che esso desse una visione del fenomeno finanziario locale abbastanza grave.

Ora dopo aver letto il progetto della Commissione di studio, mi son voluto leggere la relazione che ne costituisce la premessa e che è veramente pregevole e completa cosa.

Francamente ho trovato in essa la constatazione di una situazione finanziaria migliore di quella che era derivata dalle prime impressioni.

Quando poi ho voluto risalire ancora più indietro e andare a leggere o almeno a sfogliare, il grosso volume predisposto dalla Direzione Generale delle imposte dirette sulla situazione delle finanze locali in base ai bilanci 1928, la mia seconda visione più obbiettiva e più ottimista è stata confermata.

Poche cifre per dimostrare questo. La Commissione di studio ci dà la fotografia della situazione attuale. Vorrei dire che è una fotografia ritoccata, perchè considera le spese effettive straordinarie fatte attraverso il movimento capitale, non già per tutto il loro ammontare in capitale ma unicamente nel loro importo per interessi e ammortamento; cioè tenendo presente non già la situazione eccezionale dell'esercizio in cui una spesa straordinaria ingentissima non più destinata a rinnovarsi, si verifica, ma il peso continuativo su cui essa incide sui bilanci per gli anni futuri per il pagamento degli interessi ed ammortamento.

È una fotografia ritoccata. Non discuto il sistema. Tutti i sistemi possono essere buoni, anche questo. Del resto da questo primo esame la commissione arriva alle seguenti conclusioni: il disavanzo economico si può ritenere consolidato in 360 milioni circa. Lasciamo stare qualche milione in più o in meno: la fotografia è questa.

Ma io ritengo che per apprezzare il significato di questa cifra non basta anatomizzare, come ha fatto la Commissione i bilanci così come sono presentati oggi: bisogna anche fare, accanto all'anatomia, un po' di biologia, e soprattutto vedere se e dove sono sorti fenomeni patologici. Ora, come mai si è giunti alla situazione attuale?

Io ricordo che nel 1923, dopo che il ministro De Stefani, con una serie di provvedimenti, cercò di comprimere l'ascesa delle spese comunali e provinciali, fu giustamente fatto osservare che il colpo di freno era stato

necessario, ma non poteva durare, a meno di non tarpare ogni possibilità di sviluppo degli enti locali.

Allora fu emanato nel 1925 un complesso di provvedimenti in aiuto alle finanze locali. Quale ne fu l'effetto? I comuni e le provincie ebbero a loro disposizione un miliardo e duecento milioni di maggiori entrate, sembrava quindi che il problema della finanza locale dovesse essere risolto. Invece dal 1925 al '28, se le entrate effettive degli enti comunali sono aumentate di 1.200 milioni, le spese effettive sono aumentate di 1.400 milioni. E allora ha ragione il direttore generale dell'imposte dirette quando, rilevando la grossa cifra di disavanzo, dice che i dati raccolti non hanno confermato la speranza dell'Amministrazione di vedere con i maggiori introiti accordati, risistemata la finanza locale, e aggiunge: « Da ciò si deve dedurre che, se molti degli enti locali hanno inteso il monito del Governo nei suoi ragionevoli limiti, altri, sia pure nell'apprezzabile intendimento di concorrere con più celere ritmo all'opera di sviluppo civile del Paese, non l'hanno convenientemente seguito.

Quindi io credo che la prima cosa che bisogna affermare è questa: in tre anni le spese dei comuni aumentano con un ritmo così celere quale mai precedentemente si era verificato.

Una voce. Come avviene in tutte le altre aziende, compreso lo Stato.

OLIVETTI. Parlerò anche di questo; e vedrà che il confronto non è a favore dei comuni.

Arrivati a questo punto dobbiamo chiederci: questo fatto dell'aumento delle spese in proporzioni maggiori delle entrate è un male comune a tutti gli enti locali? Al che risponde la diligente inchiesta del Ministero delle finanze, dalla quale appare questo: che su un miliardo e quattrocento milioni di maggiore spesa, un miliardo e cinquanta milioni è da attribuirsi ai comuni capoluoghi di provincia. In altre parole i tre quarti delle maggiori spese dal 1925 al 1928 sugli ottomila e tanti comuni italiani sono attribuiti a 92 comuni: il che vuol dire che non vi è già una situazione che a prima vista può apparire grave per la generalità delle finanze locali in conseguenza dell'attuale sistema tributario; ma che vi è una situazione più acuta per l'azione e l'indirizzo adottati da alcune amministrazioni di enti locali.

Ora, che così sia, onorevoli Camerati, è confermato da altri dati tratti dalla stessa relazione della Commissione ministeriale. I

calcoli della Commissione sono fondati sui preventivi 1928. Ma dai preventivi ai consuntivi vi può essere, e vi è, una differenza. Le previsioni di un disavanzo economico di 360 milioni sono fortunatamente corrette nei consuntivi, e sono corrette in senso più favorevole. Infatti i comuni non capoluoghi di provincia, ma con popolazione superiore a 20 mila abitanti, hanno avuto queste risultanze. Preventivo 1928: avanzi economici previsti 4 milioni; disavanzi previsti, 15 milioni; differenza di disavanzo economico 11 milioni. Consuntivo: l'avanzo invece di 4 milioni è stato di 15 milioni e il disavanzo è arrivato a 19 milioni. La situazione di questi enti locali si è dunque migliorata in quest'anno, passando da una situazione di disavanzo economico previsto ad una situazione di quasi pareggio.

Per i capoluoghi di provincia i preventivi 1928 erano questi: avanzo 41 milioni, disavanzo 184 milioni, differenza 143 milioni. Dai consuntivi noi vediamo quanto sia differente il risultato: mentre cioè vi è un miglioramento tra i preventivi ed i consuntivi dei comuni non capoluoghi di provincia, vi è un peggioramento per i comuni capoluoghi di provincia. Per questi il disavanzo cresce passando dai 143 milioni del preventivo ai 170 del consuntivo. Ma, fortunatamente, per i comuni capoluoghi di provincia la Commissione di studio non ha dato soltanto le cifre del preventivo e del consuntivo del 1928, ha aggiunto anche le cifre del preventivo del 1930, dalle quali risulta che il disavanzo, che — come dicevo — era nel 1928 di 170,000,000 si riduce nel 1930 a 65 milioni. Il che vale a dire che dal 1928 ad oggi la situazione delle finanze locali si è migliorata di 110 milioni.

Ecco dunque perchè io ritengo che la situazione finanziaria locale sia migliore di quanto generalmente si pensi o si possa dedurre a prima vista isolando le conclusioni della Commissione. Ed ecco perchè io vi dicevo che il punto di partenza adottato dalla Commissione stessa è pessimistico e che quindi anche tutta la costruzione che su esso si erge non persuade.

A spiegare il miglioramento della situazione bisogna ricordare, onorevoli camerati, che dal 1928 ad oggi, più precisamente dalla chiusura dell'esercizio 1928 alla formazione dei preventivi del 1930, era avvenuto qualche fatto nuovo. Erasi verificato infatti l'intervento deciso e reciso del Capo del Governo, il quale, in un comunicato di deliberazioni del Consiglio dei ministri e in un discorso

ai Podestà del Regime, ha posto chiaramente anche agli enti comunali questo caposaldo: che anche essi devono adattarsi alla politica finanziaria e fiscale resa necessaria dalle esigenze fondamentali del Paese in questo momento.

Diceva il camerata Serena: se gli enti locali hanno aumentato la propria pressione fiscale ed hanno aumentato le proprie spese, hanno seguito l'esempio dello Stato.

No, anche in questo devo dire che lo Stato ha dato ben altro esempio agli enti locali!

Onorevole Serena, guardi: le entrate effettive dell'esercizio statale 1925-1926 sono state: di 21 miliardi e 44 milioni; nell'esercizio 1928-29 (consuntivo) sono state di 20 miliardi e 201 milioni, sono cioè diminuite, e me ne può far fede il ministro delle finanze, di 800 milioni, le entrate dello Stato. Le spese sono passate da 20 miliardi 575 a 19 miliardi 645: cioè, anche qui, notevolissima diminuzione.

Una voce. Ma quante ne sono state accolte ai comuni?

OLIVETTI. Non le ho presenti. Ad ogni modo non certo è stato accolto un miliardo e mezzo di spese! Se anche si volesse tentare un calcolo degli aggravii indiretti, si troverebbe che queste spese sono limitate ad una cifra che non supera certamente i 200 milioni.

Ma poi, camerata Fier, che cosa si può dedurre da ciò? Vogliamo vedere più a fondo che cosa è stata la finanza locale di questi ultimi anni?

SERENA. Ma in qualche grande centro!

OLIVETTI. Ricordate solamente i due miliardi e 400 milioni di maggiori debiti comunali fatti in tre anni, e non mi potrete sostenere....

Una voce. Da comuni come Milano, Roma, Napoli....

OLIVETTI. Questi sono i casi patologici; ma io ve li ho individuati quando ho precisato i termini del problema; ho detto, prima, che per 1050 milioni il disavanzo era attribuito a 92 comuni! quindi sono stato molto preciso! (*Commenti*).

E torniamo alla mia dimostrazione: le spese effettive dello Stato sono scese, dal 1925-1926 al 1927-28, da 20 miliardi e 575 milioni a 19 miliardi e 646 milioni; quelle comunali sono aumentate, da 4 miliardi e 947 milioni, a 6 miliardi e 334 milioni!

Questo vi dimostra, onorevoli camerati, come già nei limiti dell'attuale sistema finanziario locale siano possibili miglioramenti no-

tevoli, che in parte, come sopra vi ho dimostrato, si sono già realizzati. Perciò ripeto che la visione della Commissione, e quindi i provvedimenti che hanno giustamente dato occasione a notevoli osservazioni di molti onorevoli camerati, non corrispondono alla reale situazione attuale della finanza locale, ma sono molto superiori a quelli richiesti dalle sue esigenze.

Ne volete la prova?

A pagina 16 della relazione della Commissione di studi si dice questo: per i capoluoghi di provincia i disavanzi preventivati per il 1930 costituiscono, nel loro complesso, il 38 per cento dei disavanzi preventivati per il 1928. Cioè, nei preventivi 1930 il disavanzo è diminuito del 62 per cento. Questo per i comuni capoluoghi di provincia, per cui si è esercitata in modo particolare l'azione di compressione da parte dell'autorità rappresentante lo Stato. Lo stesso rapporto del 38 per cento si verifica in genere per i 195 comuni chiusi.

Ora, io mi chiedo perchè, nelle attuali contingenze economiche del Paese, si debba ritenere consolidato il disavanzo di 362 milioni preventivato nel 1928, quando la stessa Commissione viene a dire che il disavanzo è ridotto per il più notevole gruppo di comuni al 38 per cento nel 1930?

Quindi io ritengo che, per questo primo punto, già, le proposte della Commissione in ordine ai mezzi per provvedere ai fabbisogni finanziari dei comuni, rappresentino un eccesso.

SERENA. Ci sono i 300 milioni delle eccedenze delle sovraimposte.

OLIVETTI. Ne parleremo. Vi dico, intanto, che le proposte avanzate rappresentano un eccesso anche per un'altra ragione. La Commissione ammette come consolidato il disavanzo di circa 360 milioni: lo ammetto, in ipotesi, anch'io. A questo disavanzo si viene in sostanza a provvedere col fondo di integrazione B); col maggiore reddito di sovrimposta tra aliquote 300 e 450 centesimi per i terreni; 75 e 125 centesimi per i fabbricati, ecc.; col maggiore reddito del valore locativo e dell'imposta bestiame (aumentò straordinario di un quarto) nella ipotesi prevista dall'articolo 371 del progetto. Ma oltre a questo, onorevoli camerati, vi sono 196 milioni dovuti alla nuova imposta sul valore locativo, vi sono 100 milioni derivanti dalla più gravosa imposta sulle industrie; vi è la imposta bestiame, che si può calcolare possa dare un reddito maggiore di 40 milioni; vi è tutta una serie di così dette vecchie imposte, aumentate.

Ma a questo proposito — sia detto di passata — non potrei considerare soltanto come una vecchia imposta aumentata la tassa di occupazione del sottosuolo dei cavi e delle condutture dell'acqua, del gas e dell'energia, come non potrei, tanto per citare un altro esempio, vedere ammessa, con pieno diritto di cittadinanza nel nostro diritto tributario, la tassa di occupazione dell'area pubblica dovuta perchè un'automobile si ferma e aspetta alla porta la persona che è scesa per visitare un museo od uno scavo per ricondurla poi in altro luogo.

Ma questi sono particolari sui quali credo inutile indugiare. Il mio ragionamento è un altro: le proposte della Commissione vanno anche oltre la previsione del fabbisogno che ha posto a base delle entrate. Infatti essa non soltanto ritiene consolidato in 362 milioni un deficit che riconosce essere oggi diminuito del 30 per cento, ma non si ferma qui: essa ritiene prudente prevedere altre maggiori entrate per i comuni e aggiunge altri 450 milioni. Cosicché, tirando le somme, si viene a questa conclusione: che agli enti locali si dovrebbero assegnare, oltre quelle attuali, altri 800 milioni di nuove entrate.

CASALINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di facoltà d'imposizione, non di imposizione effettiva.

OLIVETTI. Mi aspettavo questa osservazione.

CARUSI. Il giorno dopo diventa uso!

OLIVETTI. Mi aspettavo questa osservazione, onorevole sottosegretario. È vero: non è detto che le imposte previste debbono essere applicate fino all'estremo limite. È evidente che le imposte locali nella formulazione generale della legge debbano avere un carattere di elasticità che non hanno viceversa le imposte erariali, che sono invece stabilite con un'aliquota fissa ed inderogabile; ma, onorevole sottosegretario alle finanze, non le suggerisce proprio nessuna osservazione la constatazione che ho fatto prima, che di fronte al miliardo e 200 milioni di maggiori entrate nei tre anni dal 1925 al 1928 si sono avute spese per 1 miliardo e 400 milioni?

CASALINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dal 25 al 28; ma ha riconosciuto che dal 28 in poi vi è un sensibile miglioramento.

OLIVETTI. E non le suggerisce nessuna osservazione, onorevole camerata, un altro fatto, che, nonostante tutte le pressioni, il limite normale delle sovraimposte è stato superato, e imposte e sovraimposte danno oltre il limite normale 380 milioni di più? (*Applausi* — *Commenti*). Questo significa che quando

si prevede per gli enti locali la facoltà di aumentare entro certi limiti il gettito delle loro entrate, in realtà si prevede per essi non solo una elasticità nelle entrate, ma anche e soprattutto una elasticità nelle spese. (*Applausi*).

Non voglio tediarevi più a lungo. Volevo dimostrarvi questo: la situazione finanziaria degli enti locali non è fortunatamente quella che a prima vista appare, isolando le conclusioni della Commissione: è migliore, è in realtà meno disastrosa. Spero di essere riuscito nel mio intento. Non intendo aggiungere a queste mie considerazioni generali l'esame di singoli punti; ma mi si permetta di prospettare solo alcune altre brevissime considerazioni. La prima è questa. Vi pare opportuno, onorevole ministro delle finanze, dopo la politica di lotta contro le evasioni che voi giustamente e saggiamente avete instaurato nel regime tributario statale e per cui volete dare al contribuente la sensazione di pagare in base ad aliquote ragionevoli, ma di non tollerare sottrazioni nel reddito, vi pare opportuno conservare nel nostro diritto tributario delle finanze locali, delle aliquote del 100 per cento, sia pure su un reddito oro per l'imposta sui terreni, e conservare aliquote del 45 per cento, sia pure con detrazione del terzo dell'imponibile, sull'imposta fabbricati? (*Approvazioni*).

Questo è un sistema che giustamente volete far sparire dalla nostra legislazione tributaria. Vi sarò grato, onorevole ministro, se a questo vostro proposito vorrete dare attuazione.

E vorrei accennare anche ad un'altra cosa. Tutti quei camerati che con notevoli discorsi hanno preceduto da questa tribuna quelle poche considerazioni che oggi io ho esposto, hanno, appena si accennava ad una imposta, fatto rilevare che il nuovo gravame che poteva incidere sul contribuente era troppo grave. Lo stesso rilievo si è applicato all'imposta di consumo sul vino, alle sovraimposte fondiari, alla tassa di occupazione sul suolo pubblico, all'imposta sull'industria.

Non è che questi rilievi rispondano ad una minore volontà del contribuente di fare tutto ciò che è necessario per i bisogni pubblici; è che tutti noi abbiamo la sensazione che — dopo la riforma daziaria, le cui risultanze non sono note e non saranno conosciute se non fra un certo tempo, e dopo la politica di compressione di spese, che giustamente, anche se talvolta noiosa, ma ripeto, giustamente, il Governo ha imposto agli enti locali,

e i cui benefici effetti non hanno ancora potuto completamente realizzarsi — non è possibile in questo momento addivenire ad un assetto veramente definitivo della finanza locale. (*Vivi applausi*).

Poichè il Governo intende perseguire l'alto scopo di dare con un testo unico alla finanza autarchica quella stabilità che è necessaria, io lo pregherei che della delega che il Parlamento darà, e che io stesso reputo necessaria ed utile, non voglia fare uso immediatamente, ma consideri l'opportunità di attendere ad emanare le nuove norme dopo che avrà raccolti tutti i più completi elementi per stabilire i risultati della sua saggia politica di compressione delle spese locali e della ardita e grandiosa riforma del tributo daziario. E questo, a mio avviso, non sarà possibile prima dell'esame approfondito dei preventivi del 1931. (*Vivissimi, prolungati, reiterati applausi — Moltissime congratulazioni*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Modificazioni delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli). (*Urgenza*) (607);

Convalidazione del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 658, autorizzante una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30. (612);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani. (476);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati. (615);

Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria. (603)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli). (*Urgenza*). (607)

Presenti e votanti.	268
Maggioranza	135
Voti favorevoli	266
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Convalidazione del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 658, autorizzante una 19^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'esercizio finanziario 1929-30. (612)

Presenti e votanti.	268
Maggioranza	135
Voti favorevoli	266
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani. (476)

Presenti e votanti.	268
Maggioranza	135
Voti favorevoli	266
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento del granturco bianco e di taluni prodotti derivati. (615)

Presenti e votanti.	268
Maggioranza	135
Voti favorevoli	266
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria. (603)

Presenti e votanti.	268
Maggioranza	135
Voti favorevoli	266
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Antonelli — Arcangeli — Ardisone — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo — Barattolo — Barbaro — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Begnotti — Bennati — Biagi — Biancardi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caldieri — Calore — Cao — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Cardella — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Ciano — Colbertaldo — Costamagna — Cristini — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Di Belsito — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donzelli — Ducrot — Dudan.

Elefante.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Pietro — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fornaciari — Forti — Fregonara — Frignani.

Gaddi-Pepoli — Gaetani — Gangitano — Gargioli — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giarratana — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gorini — Guidi-Bufferini.

Igliori — Irianni.

Josa — Jung.

Lantini — Leale — Leoni — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maltini — Maresi — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Marquet — Martelli — Mazzucotelli — Melchiori — Messina — Mezzi — Micheli — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Monastra — Morelli Giuseppe — Mot-

tola Raffaele — Mulè — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Negrini — Nicolato.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — Orlandi.

Pace — Palermo — Palmisano — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Pistenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pistenti Pietro — Polverelli — Porro — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Putzolu.

Raffaelli — Ranieri — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi Roberto — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Spinelli — Starace Achille — Steiner.

Tallarico — Tanzini — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tròilo — Tumedei — Turati.

Vacchelli — Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Severino — Ventrella — Verdi — Verga — Viale — Vianino — Viglino — Vinci. Zanicchi — Zingali.

Sono in congedo:

Berta — Bette.

Calveti — Catalani — Ceserani — Chiurco — Clavenzani.

Foschini.

Gabasio.

Mariotti — Mazzini.

Natoli.

Panunzio.

Rotigliano.

Sono ammalati:

Bagnasco — Banelli.

Canelli.

Leonardi.

Storace Cinzio.

Ungaro.

Vassallo Ernesto — Vecchini.

Assenti per ufficio pubblico:

Barbieri — Belluzzo — Bertacchi — Bruni.

Calza Bini — Ciardi — Crò.

De' Sefani.

Ercole.

Fossa — Franco.

Gibertini — Gorio.

Imberti.

Landi — Leicht.

Malusardi — Mezzetti.

Puppini.

Tarabini — Tredici.

Vezzani.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di un'interrogazione presentata oggi.

GORINI, *segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intende di adottare per venire in aiuto degli agricoltori siciliani che hanno perduto quasi totalmente il prodotto delle fave (distrutto da parassiti e dalla grandine) e che, oltre l'ingente danno subito, trovano difficoltà per provvedersi, anche per l'eccessivo prezzo, delle sementi occorrenti per questa cultura di rinnovo, necessaria per non compromettere la Battaglia del grano da loro sostenuta con fede, con entusiasmo e con tenacia. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« POTTINO DI CAPUANO, DI BELSITO, RESTIVO, DUCROT, RIOLO, PALMISANO, MESSINA, PALERMO, NATOLI, GANGITANO, FUSCO, COLBERTALDO, CALDIERI ».

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà trasmessa al ministro competente.

La seduta termina alle 18.55.

Ordine del giorno per la seduta di domani

alle ore 16.

1 — Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2 — Autorizzazione di spesa per il compimento dei lavori dell'impianto idrico di Val d'Arda in provincia di Piacenza. (616)

3 — Proroga dell'applicazione degli articoli 25 e 26 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, per il riordinamento del personale

dell'Amministrazione coloniale. (*Urgenza*). (590)

4 — Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nel Comune di Grosseto. (532)

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

5 — Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale e di coordinarle in unico testo con quelle vigenti. (598)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali; istituzione d'imposte di consumo. (528) — Conversione in legge del Regio

decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo. (585) — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca. (587)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI